Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2018/0108(COD)

24.10.2019

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale
(COM(2018)0225 – C8-0155/2018 – 2018/0108(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Birgit Sippel

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....149

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale (COM(2018)0225 – C8-0155/2018 – 2018/0108(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0225),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 82, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0155/2018),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti i pareri motivati inviati dal Bundesrat tedesco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0000/2019),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di	Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di ***prove*** elettroniche ***in materia penale***	relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di ***informazioni*** elettroniche ***nei procedimenti penali***

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Le misure per ottenere e conservare ***prove*** elettroniche sono sempre più importanti per consentire lo svolgimento delle indagini e dei procedimenti penali all'interno dell'Unione. Per combattere la criminalità sono essenziali meccanismi efficaci per l'ottenimento di ***prove*** elettroniche, che ***garantiscano nel contempo*** il pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ***e sanciti nei trattati***, in particolare i principi di necessità e proporzionalità e i diritti al giusto processo, alla protezione dei dati***,*** alla ***segretezza della corrispondenza e al rispetto della vita privata***.	(2) Le misure per ottenere e conservare ***informazioni*** elettroniche sono sempre più importanti per consentire lo svolgimento delle indagini e dei procedimenti penali all'interno dell'Unione. Per combattere la criminalità sono essenziali meccanismi efficaci per l'ottenimento di ***informazioni*** elettroniche, che ***siano soggetti a condizioni e garanzie per assicurare*** il pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti ***dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE) e*** dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in appresso "la Carta"), in particolare i principi di necessità e proporzionalità e i diritti al giusto processo, alla protezione ***della vita privata e*** dei dati ***personali e*** alla ***riservatezza delle comunicazioni***.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) La dichiarazione congiunta dei ministri della Giustizia e degli Affari interni e dei rappresentanti delle istituzioni dell'UE del 22 marzo 2016 sugli attentati terroristici di Bruxelles ha sottolineato la necessità, in via prioritaria, di trovare modalità per assicurare ed ottenere più rapidamente ed efficacemente prove elettroniche e di individuare misure concrete per far fronte al problema.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Le conclusioni del Consiglio del 9 giugno 2016 hanno sottolineato il rilievo crescente delle prove elettroniche nei procedimenti penali e l'importanza di proteggere il ciberspazio da abusi e attività criminali nell'interesse delle economie e società e, di conseguenza, la necessità per le autorità di contrasto e giudiziarie di disporre di strumenti efficaci per indagare e perseguire atti criminali connessi al ciberspazio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Nella comunicazione congiunta del 13 settembre 2017 sulla resilienza, deterrenza e difesa[27] la Commissione ha sottolineato che indagare e perseguire efficacemente i reati favoriti dalla cibernetica costituisce un deterrente essenziale dei ciberattacchi, e che il quadro procedurale attuale deve essere adattato meglio all'era di internet. Talvolta le attuali procedure non sono risultate adeguate alla velocità dei ciberattacchi, che richiedono una rapida cooperazione transfrontaliera.	***soppresso***

[27] JOIN(2017) 450 final.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Nella risoluzione del 3 ottobre 2017 sulla lotta contro la criminalità informatica[28] il Parlamento europeo ha ribadito tali preoccupazioni, evidenziando le difficoltà che l'attuale quadro giuridico frammentato può creare per i prestatori di servizi che intendono soddisfare le richieste dei servizi di contrasto, e ha invitato la Commissione a proporre un quadro giuridico europeo in materia di prove elettroniche che comprenda garanzie sufficienti per i diritti e le libertà di tutti gli interessati.	***soppresso***

[28] 2017/2068(INI).

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) I servizi su rete possono essere forniti da qualsiasi luogo e non necessitano di un'infrastruttura fisica, di locali o personale nel paese di destinazione. ***Di conseguenza***, le ***prove*** pertinenti sono spesso conservate al di fuori dello Stato che effettua le indagini ***o da un prestatore di servizi stabilito al di fuori di tale Stato***. ***Sovente non esiste alcun altro collegamento tra il caso oggetto di indagine nello Stato interessato e lo Stato in cui si trova il luogo di conservazione o lo stabilimento principale del prestatore di servizi.***	(7) I servizi su rete possono essere forniti da qualsiasi luogo e non necessitano di un'infrastruttura fisica, di locali o personale nel paese di destinazione. ***Pertanto***, le ***informazioni elettroniche*** pertinenti sono spesso conservate al di fuori dello Stato che effettua le indagini***, creando difficoltà per quanto riguarda la raccolta di informazioni elettroniche nell'ambito di procedimenti penali***.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) A causa ***di questa mancanza di collegamento, le richieste di cooperazione giudiziaria sono spesso rivolte a paesi che ospitano un gran numero di prestatori di servizi ma che non hanno nessun'altra relazione con il caso di specie. Per giunta il numero di richieste è fortemente aumentato a seguito dell'uso sempre maggiore dei servizi su rete, per natura***	(8) A causa ***della natura spesso volatile delle informazioni elettroniche,*** gli Stati membri si basano ***sempre di più sui canali di*** cooperazione ***diretti*** con i prestatori di servizi, ove ***disponibili***, ricorrendo a strumenti, condizioni e procedure nazionali diversi.

privi di frontiere. Di conseguenza, per ottenere prove elettroniche attraverso i canali della cooperazione giudiziaria occorre spesso molto tempo, più di quello per cui gli eventuali indizi rimangono a disposizione. Inoltre, non esiste un quadro chiaro per la cooperazione con i prestatori di servizi, sebbene alcuni prestatori di paesi terzi accettino le richieste dirette di dati non relativi al contenuto quando consentito dal diritto nazionale applicabile. Di conseguenza, tutti gli Stati membri si basano sul canale ***della*** cooperazione con i prestatori di servizi, ove ***disponibile***, ricorrendo a strumenti, condizioni e procedure nazionali diversi. ***Inoltre, per quanto riguarda i dati relativi al contenuto, alcuni Stati membri hanno preso iniziative unilaterali, mentre altri continuano a basarsi sulla cooperazione giudiziaria.***

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) La frammentarietà del quadro giuridico crea difficoltà per i prestatori di servizi che cercano di ottemperare alle richieste ***dei servizi di contrasto***. Occorre pertanto presentare ***un quadro giuridico europeo in materia di prove*** elettroniche ***che imponga ai prestatori di servizi che rientrano nell'ambito di applicazione dello strumento di rispondere direttamente alle autorità, senza che sia necessario l'intervento di un'autorità giudiziaria nello Stato membro del prestatore di servizio***.	(9) La frammentarietà del quadro giuridico crea difficoltà per ***i servizi di contrasto, le autorità giudiziarie e*** i prestatori di servizi che cercano di ottemperare alle richieste ***di natura giuridica***. Occorre pertanto presentare ***norme specifiche per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria transfrontaliera per l'accesso alle informazioni*** elettroniche***, al fine di integrare la vigente legislazione dell'UE in materia***

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Gli ordini di cui al presente regolamento dovrebbero essere rivolti a rappresentanti legali dei prestatori di servizi appositamente designati. Se un prestatore di servizi stabilito nell'Unione non ha designato un rappresentante legale, gli ordini possono essere indirizzati a un qualsiasi stabilimento del prestatore all'interno dell'Unione. Questa possibilità di riserva consente di garantire l'efficacia del sistema qualora il prestatore di servizi non abbia (ancora) nominato un apposito rappresentante.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I destinatari degli ordini sono coperti dal considerando 37.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6 TUE e dalla Carta, dal diritto internazionale e dagli accordi internazionali di cui l'Unione o tutti gli Stati membri sono parte, compresa la convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri nel loro rispettivo ambito di applicazione. Tali diritti e principi includono, in particolare,

il rispetto della vita privata e familiare, la protezione dei dati personali, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa, i principi della legalità e della proporzionalità e il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 ter) Nessun elemento del presente regolamento dovrebbe essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di eseguire un ordine qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che l'ordine europeo di produzione o l'ordine europeo di conservazione sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona per motivi fondati sul genere, sull'origine razziale o etnica, la religione, l'orientamento sessuale o l'identità di genere, la nazionalità, la lingua o le opinioni politiche, oppure che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per uno di tali motivi.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Il meccanismo dell'ordine europeo	(11) Il meccanismo dell'ordine europeo

di produzione e dell'ordine europeo di conservazione per le ***prove*** elettroniche in materia penale ***può operare*** solo sulla base ***di un livello elevato*** di fiducia reciproca tra gli Stati membri, che ***è un prerequisito essenziale per il buon funzionamento del presente strumento***.	di produzione e dell'ordine europeo di conservazione per le ***informazioni*** elettroniche in materia penale ***opera*** solo sulla base ***del principio*** di fiducia reciproca tra gli Stati membri ***e sulla presunzione di conformità da parte degli altri Stati membri al diritto dell'Unione e, in particolare, ai diritti fondamentali***, che ***sono elementi essenziali dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell'Unione***. ***Tuttavia, qualora sussistano seri motivi per ritenere che l'esecuzione di un ordine europeo di produzione o di un ordine europeo di conservazione comporti la violazione di un diritto fondamentale dell'interessato e che lo Stato di esecuzione venga meno ai suoi obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali riconosciuti dall'articolo 6 TUE e dalla Carta, l'esecuzione dell'ordine europeo di produzione o dell'ordine europeo di conservazione dovrebbe essere rifiutata. Prima di decidere di non riconoscere o non eseguire un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione, l'autorità di esecuzione dovrebbe consultare l'autorità di emissione al fine di ottenere le necessarie informazioni supplementari.***
	Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) La protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali è un diritto fondamentale. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della Carta e dell'articolo 16, paragrafo 1, TFUE ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale

che la riguardano. Nell'attuare il presente regolamento gli Stati membri dovrebbero assicurare che i dati personali siano protetti e siano trattati solo in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680.

Or. en

Motivazione

Ex considerando 56.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 ter) I dati personali acquisiti ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere trattati solamente laddove necessario e in modo proporzionato ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento e del perseguimento di reati o dell'esecuzione di sanzioni penali e dell'esercizio dei diritti della difesa. In particolare gli Stati membri dovrebbero garantire che alla trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti ai prestatori di servizi ai fini del presente regolamento si applichino politiche e misure adeguate in materia di protezione dei dati, comprese misure per garantire la sicurezza dei dati. I prestatori di servizi dovrebbero garantire che le stesse garanzie si applichino alla trasmissione di dati personali alle autorità competenti. Soltanto le persone autorizzate dovrebbero avere accesso alle informazioni contenenti dati personali.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tra cui il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e familiare, la protezione dei dati personali, la libertà di impresa, il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa, i principi della legalità e della proporzionalità e il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato. Qualora abbia elementi per ritenere che in un altro Stato membro possa essere in corso un procedimento penale parallelo, lo Stato membro di emissione deve consultare le autorità di tale Stato membro in conformità della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio[29].	***soppresso***

[29] Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42).

Or. en

Motivazione

Il testo è stato spostato, diventando il considerando 10 bis (nuovo), e modificato.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Al fine di garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali, il presente regolamento fa espresso riferimento alle norme necessarie per l'ottenimento dei dati personali, il trattamento di tali dati, il controllo giurisdizionale dell'uso dell'atto d'indagine previsto dal presente strumento e i mezzi di ricorso disponibili.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Coperto dai considerando 10 bis (nuovo),11 bis (nuovo), 11 ter (nuovo), ecc.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) ***Il presente regolamento dovrebbe essere applicato senza pregiudizio per*** i diritti procedurali ***nei procedimenti penali*** riconosciuti dalle direttive 2010/64/UE[30], 2012/13/UE[31], 2013/48/UE[32], 2016/343[33], 2016/800[34] e 2016/1919[35] del Parlamento europeo e del Consiglio.	(14) I diritti procedurali riconosciuti dalle direttive 2010/64/UE[30], 2012/13/UE[31], 2013/48/UE[32], 2016/343[33], 2016/800[34] e 2016/1919[35] del Parlamento europeo e del Consiglio ***dovrebbero applicarsi, nei limiti dell'ambito di applicazione di tali direttive, ai procedimenti penali rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento per quanto riguarda gli Stati membri vincolati da tali direttive***. ***Le garanzie previste dalla Carta dovrebbero applicarsi a tutti i procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.***
[30] Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L	[30] Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L

280 del 26.10.2010, pag. 1).

[31] Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).

[32] Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

[33] Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).

[34] Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).

[35] Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).

280 del 26.10.2010, pag. 1).

[31] Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).

[32] Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

[33] Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).

[34] Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).

[35] Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Qualora abbia motivo di ritenere che in un altro Stato membro possa essere in corso un procedimento penale parallelo, lo Stato membro di emissione dovrebbe consultare le autorità di tale Stato membro in conformità della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio[29].

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Il presente strumento stabilisce le norme in base alle quali un'autorità giudiziaria competente dell'Unione europea può, mediante un ordine europeo di produzione o di conservazione, ingiungere a un prestatore di servizi che offre servizi nell'Unione di produrre o conservare ***prove*** elettroniche. Esso è applicabile in tutti i casi ***in cui il prestatore di servizi è stabilito o rappresentato in un altro Stato membro***. ***Nelle situazioni nazionali in cui non è possibile usare gli strumenti disposti dal presente regolamento, quest'ultimo non dovrebbe limitare i poteri già conferiti dal diritto nazionale alle autorità nazionali competenti per obbligare i prestatori di servizi stabiliti o rappresentati nel loro territorio.***	(15) Il presente strumento stabilisce le norme in base alle quali un'autorità giudiziaria competente dell'Unione europea può, mediante un ordine europeo di produzione o di conservazione, ingiungere a un prestatore di servizi che offre servizi nell'Unione di produrre o conservare ***informazioni*** elettroniche. Esso è applicabile in tutti i casi ***transfrontalieri per l'accesso alle informazioni elettroniche nell'ambito di procedimenti penali***.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) I prestatori di servizi più pertinenti per ***i*** procedimenti penali sono i prestatori di servizi di comunicazione elettronica e specifici prestatori di servizi della società dell'informazione che facilitano l'interazione tra utenti. Pertanto, entrambi i gruppi dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I servizi di comunicazione elettronica sono definiti nella proposta di direttiva che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Essi comprendono le comunicazioni interpersonali, quali Voice over IP (VoIP), la messaggistica istantanea e i servizi di posta elettronica. Le categorie di servizi della società dell'informazione che rientrano nel presente strumento sono quelle per le quali la conservazione dei dati è una componente propria del servizio fornito all'utente, e riguardano, in particolare, i social network nella misura in cui non possono essere considerati servizi di comunicazione elettronica, i mercati online che agevolano le operazioni tra utenti (come consumatori o imprese) e altri servizi di hosting, anche quando il servizio è fornito attraverso cloud computing. ***I servizi della società dell'informazione per i quali la conservazione dei dati non è una componente propria del servizio fornito all'utente bensì un elemento puramente accessorio, quali i servizi giuridici, architettonici, ingegneristici e contabili forniti online a distanza, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, anche quando possono rientrare nella definizione di servizi della società dell'informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535.***	(16) I prestatori di servizi più pertinenti per ***la raccolta di informazioni elettroniche nell'ambito di*** procedimenti penali sono i prestatori di servizi di comunicazione elettronica e specifici prestatori di servizi della società dell'informazione che facilitano l'interazione tra utenti. Pertanto, entrambi i gruppi dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I servizi di comunicazione elettronica sono definiti nella proposta di direttiva che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Essi comprendono le comunicazioni interpersonali, quali Voice over IP (VoIP), la messaggistica istantanea e i servizi di posta elettronica. Le categorie di servizi della società dell'informazione che rientrano nel presente strumento sono quelle per le quali la conservazione dei dati è una componente propria del servizio fornito all'utente, e riguardano, in particolare, i social network nella misura in cui non possono essere considerati servizi di comunicazione elettronica, i mercati online che agevolano le operazioni tra utenti (come consumatori o imprese) e altri servizi di hosting, anche quando il servizio è fornito attraverso cloud computing.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) In molti casi i dati non sono più conservati o trattati nel dispositivo dell'utente ma sono messi a disposizione su un'infrastruttura cloud accessibile da qualsiasi luogo. Per fornire tali servizi i prestatori non hanno bisogno di essere stabiliti o avere server in una data giurisdizione. Pertanto l'applicazione del presente regolamento non dovrebbe dipendere dal luogo effettivo in cui si trova lo stabilimento del prestatore o la struttura per il trattamento o la conservazione dei dati.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Coperto in misura sufficiente dal considerando 7.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) I prestatori di servizi di infrastruttura internet relativi all'assegnazione di nomi e numeri, quali i registrar di nomi di dominio e i registri ***e i prestatori di servizi per la privacy o proxy***, o i registri regionali di internet (Regional Internet Registry, RIR) per gli indirizzi del protocollo internet (IP), sono ***particolarmente*** rilevanti quando occorre identificare soggetti dietro siti web dannosi o compromessi. I dati in possesso di tali prestatori di servizi ***sono di particolare***	(18) I prestatori di servizi di infrastruttura internet relativi all'assegnazione di nomi e numeri, quali i registrar di nomi di dominio e i registri, o i registri regionali di internet (Regional Internet Registry, RIR) per gli indirizzi del protocollo internet (IP), sono rilevanti quando occorre identificare soggetti dietro siti web dannosi o compromessi. I dati in possesso di tali prestatori di servizi ***potrebbero permettere*** di identificare persone o entità dietro un sito web usato in

rilevanza per i procedimenti penali, in quanto permettono di identificare persone o entità dietro un sito web usato in attività ***criminali*** o le vittime ***dell'***attività criminale ***qualora un sito web compromesso sia stato piratato da criminali***.	***un'***attività ***criminale*** o le vittime ***di un'***attività criminale.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Il presente regolamento disciplina l'acquisizione ***solo*** dei dati conservati***, ossia dei dati detenuti dal prestatore di servizi*** al momento ***della ricezione*** di un ***certificato di*** ordine europeo di produzione o di conservazione. Non impone un obbligo generale di conservare i dati né autorizza l'intercettazione di dati o l'ottenimento di dati che saranno conservati dopo ***la ricezione del certificato*** di ordine di produzione o di conservazione. ***I dati devono essere forniti a prescindere dal fatto che siano criptati o meno.***	(19) Il presente regolamento disciplina l'acquisizione dei dati conservati ***solamente*** al momento ***dell'emissione*** di un ordine europeo di produzione o di conservazione. Non impone un obbligo generale di conservare i dati né autorizza l'intercettazione di dati o l'ottenimento di dati che saranno conservati dopo ***l'emissione*** di ***un*** ordine di produzione o di conservazione.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Le categorie di dati rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento comprendono i dati relativi agli abbonati, i dati relativi ***agli accessi, i dati relativi alle operazioni (categorie congiuntamente denominate "dati non***	(20) Le categorie di dati rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento comprendono i dati relativi agli abbonati, i dati relativi ***al traffico*** e i dati relativi al contenuto. ***Tali categorizzazioni esistono*** negli

relativi al contenuto") e i dati relativi al contenuto. ***Questa distinzione, tranne per quanto riguarda i dati relativi agli accessi, esiste*** negli ordinamenti ***giuridici*** di molti Stati membri ***e nell'attuale quadro giuridico statunitense, che consente ai prestatori di servizi di condividere su base volontaria i dati non relativi al contenuto con le autorità di contrasto straniere***.	ordinamenti di molti Stati membri.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) È opportuno considerare i dati relativi agli ***accessi*** come una categoria specifica di dati ai fini del presente regolamento. I dati relativi agli ***accessi*** sono richiesti ***allo stesso scopo dei dati relativi agli abbonati, ossia*** per individuare l'utente sottostante***,*** e il livello di impatto sui diritti fondamentali è ***simile a quello dei dati relativi agli abbonati***. ***I dati relativi agli accessi tipicamente sono registrati nell'ambito di una registrazione di eventi (in altre parole un log server) per indicare l'inizio e la fine di una sessione di accesso utente a un servizio. Il più delle volte si tratta di un indirizzo IP (statico o dinamico) o altro identificatore che individua l'interfaccia di rete usata durante la sessione di accesso. Se l'utente è ignoto, spesso occorre ottenere tali dati prima di poter richiedere al prestatore di servizi i dati relativi agli abbonati correlati a quell'identificatore.***	(21) È opportuno considerare i dati relativi agli ***abbonati*** come una categoria specifica di dati ai fini del presente regolamento. I dati relativi agli ***abbonati*** sono richiesti per individuare l'utente sottostante e il livello di impatto sui diritti fondamentali è ***leggermente inferiore a quello di altre categorie di dati più sensibili***.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) I dati relativi ***alle operazioni***, invece, sono generalmente richiesti per ottenere informazioni sui contatti dell'utente e sul luogo in cui questo si trova e possono servire per definire ***il*** profilo di una persona. ***Ciò detto, i dati relativi agli accessi non possono, di per sé, servire a un siffatto scopo, ad esempio non rivelano nessuna informazione sugli interlocutori dell'utente. La presente proposta pertanto introduce una nuova categoria di dati, che devono essere trattati come i dati relativi agli abbonati se l'obiettivo perseguito dal loro ottenimento è analogo.***	(22) I dati relativi ***al traffico***, invece, sono generalmente richiesti per ottenere informazioni sui contatti dell'utente e sul luogo in cui questo si trova e possono servire per definire ***un*** profilo ***completo*** di una persona. ***Pertanto, dal punto di vista della loro sensibilità, i dati relativi al traffico sono comparabili ai dati relativi al contenuto***

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Tutte le categorie di dati contengono dati personali e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione delle garanzie previste dall'acquis dell'Unione in materia di protezione dei dati, ma l'intensità dell'impatto sui diritti fondamentali varia, in particolare tra i dati relativi agli abbonati e i dati relativi ***agli accessi***, da un lato, ***e i dati relativi alle operazioni*** e i dati relativi al contenuto, dall'altro. Mentre i dati relativi agli abbonati ***e i dati relativi agli accessi sono*** utili per ottenere i primi indizi in un'indagine sull'identità dell'indagato, i dati relativi ***alle operazioni*** e i dati relativi al contenuto sono ***i*** più pertinenti come	(23) Tutte le categorie di dati contengono dati personali e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione delle garanzie previste dall'acquis dell'Unione in materia di protezione dei dati, ma l'intensità dell'impatto sui diritti fondamentali varia, in particolare tra i dati relativi agli abbonati e i dati relativi ***al traffico***, da un lato, e i dati relativi al contenuto, dall'altro. Mentre i dati relativi agli abbonati ***potrebbero essere*** utili per ottenere i primi indizi in un'indagine sull'identità dell'indagato, i dati relativi ***al traffico*** e i dati relativi al contenuto sono ***spesso*** più pertinenti come materiale probatorio. È pertanto essenziale che tutte

materiale probatorio. È pertanto essenziale che tutte queste categorie di dati rientrino nell'ambito di applicazione dello strumento. Considerato il diverso livello di impatto sui diritti fondamentali, sono previste condizioni diverse per l'ottenimento ***dei*** dati ***relativi agli abbonati e dei dati relativi agli accessi, da un lato, e dei dati relativi alle operazioni e dei dati relativi al contenuto, dall'altro***.	queste categorie di dati rientrino nell'ambito di applicazione dello strumento. Considerato il diverso livello di impatto sui diritti fondamentali, sono previste ***garanzie e*** condizioni diverse per l'ottenimento ***di tali*** dati.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) L'ordine europeo di produzione e l'ordine europeo di conservazione sono atti d'indagine che dovrebbero essere emessi solo nell'ambito di specifici procedimenti penali ***nei confronti di specifici autori, noti o ancora ignoti, di*** un reato concreto che è già stato commesso, previa valutazione individuale della proporzionalità e della necessità in ogni singolo caso.	(24) L'ordine europeo di produzione e l'ordine europeo di conservazione sono atti d'indagine che dovrebbero essere emessi solo nell'ambito di specifici procedimenti penali ***riguardanti*** un reato concreto che è già stato commesso, previa valutazione individuale della proporzionalità e della necessità in ogni singolo caso***, tenendo conto dei diritti della persona indagata o imputata***.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Il presente regolamento non pregiudica i poteri d'indagine delle autorità nei procedimenti civili o amministrativi, anche qualora tali procedimenti possano comportare	***soppresso***

sanzioni.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Per determinare se un prestatore di servizi offre servizi nell'Unione occorre verificare se il prestatore di servizi ***consente alle persone fisiche o giuridiche*** di uno o più Stati membri ***di usufruire dei suoi servizi***. Tuttavia, la semplice accessibilità di un'interfaccia online, ad esempio l'accessibilità del sito web ***del*** prestatore di servizi o di un intermediario ***o di un indirizzo di posta elettronica e di altri dati di contatto in uno o più Stati membri, non dovrebbe di per sé costituire una condizione sufficiente per l'applicazione del presente regolamento***.	(27) Per determinare se un prestatore di servizi offre servizi nell'Unione occorre verificare se ***risulta che*** il prestatore di servizi ***intende offrire servizi ai soggetti cui si riferiscono i dati*** di uno o più Stati membri ***nell'Unione***. Tuttavia, la semplice accessibilità di un'interfaccia online, ad esempio l'accessibilità del sito web ***o di un indirizzo di posta elettronica e di altri dati di contatto di un*** prestatore di servizi o di un intermediario, ***o l'uso di una lingua generalmente usata nel paese terzo in cui il prestatore di servizi è stabilito dovrebbero essere considerati insufficienti per accertare tale intenzione***.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Per determinare l'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe sussistere anche un collegamento sostanziale con l'Unione. Tale collegamento dovrebbe considerarsi presente quando il prestatore di servizi ha uno stabilimento nell'Unione. In mancanza di stabilimento nell'Unione, il criterio del collegamento sostanziale dovrebbe essere	(28) Per determinare l'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe sussistere anche un collegamento sostanziale con l'Unione. Tale collegamento dovrebbe considerarsi presente quando il prestatore di servizi ha uno stabilimento nell'Unione. In mancanza di stabilimento nell'Unione, il criterio del collegamento sostanziale dovrebbe essere

valutato sulla base dell'esistenza di un numero significativo di utenti in uno o più Stati membri, o dell'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri può essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui l'uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione o la possibilità di ordinare prodotti o servizi. ***L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri potrebbe anche desumersi dalla disponibilità di un'applicazione ("app") nell'apposito negozio online ("app store") nazionale, dalla fornitura di pubblicità a livello locale o nella lingua usata nello Stato membro in questione, o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura dell'assistenza alla clientela nella lingua generalmente usata in tale Stato membro. Il criterio del collegamento sostanziale dovrebbe inoltre considerarsi soddisfatto qualora il prestatore di servizi diriga le sue attività verso uno o più Stati membri, come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale[36].Al contrario, la fornitura del servizio al fine del mero rispetto del divieto di discriminazione imposto dal regolamento (UE) 2018/302[37] non può di per sé considerarsi direzione o orientamento delle attività verso un dato territorio all'interno dell'Unione.***

valutato sulla base dell'esistenza di un numero significativo di utenti in uno o più Stati membri, o dell'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri può essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui l'uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione o la possibilità di ordinare prodotti o servizi.

[36] Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

[37] Regolamento (UE) 2018/302 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 601 del 2.3.2018, pag. 1).

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) L'ordine europeo di produzione ***dovrebbe*** essere ***emesso*** solo se ***è necessario*** e ***proporzionato***. La valutazione dovrebbe considerare se l'ordine è limitato a quanto necessario per raggiungere il legittimo obiettivo di ottenere i dati pertinenti e necessari che dovranno servire da prova solo nella singola fattispecie.	(29) L'ordine europeo di produzione ***o l'ordine europeo di conservazione dovrebbero*** essere ***emessi*** solo se ***sono necessari*** e ***proporzionati, tenendo conto dei diritti della persona indagata o imputata***. La valutazione dovrebbe considerare ***se esistono motivi impellenti, che diano adito a un certo livello di sospetto che il reato sia stato commesso, per giustificare la produzione o la conservazione transfrontaliere dei dati e*** se l'ordine è limitato a quanto ***strettamente*** necessario per raggiungere il legittimo obiettivo di ottenere i dati pertinenti e necessari che dovranno servire da prova solo nella singola fattispecie.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) È opportuno che nel processo di emissione o di convalida di un ordine europeo di produzione o di conservazione intervenga sempre un'autorità giudiziaria. Considerato il carattere più sensibile dei dati relativi ***alle operazioni*** e dei dati relativi al contenuto, l'emissione o la convalida di un ordine europeo di produzione per la produzione di queste categorie di dati richiede il riesame da parte di un giudice. Poiché i dati relativi agli abbonati ***e i dati relativi agli accessi*** sono meno sensibili, l'ordine europeo di produzione per la loro divulgazione può essere emesso o convalidato anche ***dai*** pubblici ministeri competenti.	(30) È opportuno che nel processo di emissione o di convalida di un ordine europeo di produzione o di conservazione intervenga sempre un'autorità giudiziaria. Considerato il carattere più sensibile dei dati relativi ***al traffico*** e dei dati relativi al contenuto, l'emissione o la convalida di un ordine europeo di produzione per la produzione di queste categorie di dati richiede il riesame da parte di un giudice. Poiché i dati relativi agli abbonati sono meno sensibili, l'ordine europeo di produzione per la loro divulgazione può essere emesso o convalidato anche dai pubblici ministeri competenti ***e indipendenti***. ***Ove previsto dal diritto nazionale, l'esecuzione dell'ordine potrebbe richiedere la partecipazione alla procedura di un organo giurisdizionale dello Stato di esecuzione.***

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(30 bis) Un pubblico ministero dovrebbe essere considerato indipendente se non è esposto al rischio di essere soggetto, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali in un caso specifico da parte del potere esecutivo, quale il ministro della Giustizia, nell'ambito dell'adozione di una decisione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rispecchia la recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Per lo stesso motivo occorre effettuare una distinzione per quanto riguarda l'ambito di applicazione materiale del presente regolamento: l'ordine di produrre dati relativi agli abbonati ***o dati relativi agli accessi*** può essere emesso per qualsiasi reato, mentre l'accesso ai dati relativi ***alle operazioni*** e ai dati relativi al contenuto dovrebbe essere soggetto a requisiti più severi, a causa del carattere più sensibile di questi dati. La fissazione di una soglia consentirebbe un approccio più proporzionato, insieme a una serie di altre condizioni e garanzie ex ante ed ex post previste dal presente regolamento per assicurare il rispetto della proporzionalità e dei diritti degli interessati. La soglia non dovrebbe però limitare l'efficacia dello strumento e il suo uso da parte degli operatori. Autorizzare l'emissione di ordini relativi a indagini per reati punibili con una pena detentiva della durata massima di almeno ***3*** anni limita l'ambito di applicazione dello strumento ai reati più gravi senza compromettere eccessivamente le possibilità di uso dello strumento da parte degli operatori. Escluderebbe dall'ambito di applicazione un numero significativo di reati che gli Stati membri considerano meno gravi e puniscono con una pena massima inferiore. Offrirebbe inoltre il vantaggio di essere facilmente applicabile nella pratica.	(31) Per lo stesso motivo occorre effettuare una distinzione per quanto riguarda l'ambito di applicazione materiale del presente regolamento: l'ordine di produrre dati relativi agli abbonati può essere emesso per qualsiasi reato, mentre l'accesso ai dati relativi ***al traffico*** e ai dati relativi al contenuto dovrebbe essere soggetto a requisiti più severi, a causa del carattere più sensibile di questi dati. La fissazione di una soglia consentirebbe un approccio più proporzionato, insieme a una serie di altre condizioni e garanzie ex ante ed ex post previste dal presente regolamento per assicurare il rispetto della proporzionalità e dei diritti degli interessati. La soglia non dovrebbe però limitare l'efficacia dello strumento e il suo uso da parte degli operatori. Autorizzare l'emissione di ordini relativi a indagini per reati punibili con una pena detentiva della durata massima di almeno ***5*** anni limita l'ambito di applicazione dello strumento ai reati più gravi senza compromettere eccessivamente le possibilità di uso dello strumento da parte degli operatori. Escluderebbe dall'ambito di applicazione un numero significativo di reati che gli Stati membri considerano meno gravi e puniscono con una pena massima inferiore. Offrirebbe inoltre il vantaggio di essere facilmente applicabile nella pratica.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Esistono reati specifici per i quali le ***prove*** sono tipicamente disponibili esclusivamente in formato elettronico, per natura particolarmente effimero. Si tratta dei reati connessi all'informatica, anche quando non sono considerati gravi di per sé ma possono causare un danno esteso o considerevole, in particolare nei casi che comportano un effetto individuale scarso ma un danno complessivo di elevato volume. Per la maggior parte dei reati commessi a mezzo di un sistema d'informazione, l'applicazione della stessa soglia fissata per gli altri tipi di reato comporterebbe prevalentemente l'impunità. Questa considerazione giustifica l'applicazione del regolamento anche per tali reati qualora la sanzione comminata dalla legge sia inferiore a ***3*** anni di reclusione. Anche i reati connessi al terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541 non richiedono la soglia massima di almeno ***3*** anni.	(32) Esistono reati specifici per i quali le ***informazioni*** sono tipicamente disponibili esclusivamente in formato elettronico, per natura particolarmente effimero. Si tratta dei reati connessi all'informatica, anche quando non sono considerati gravi di per sé ma possono causare un danno esteso o considerevole, in particolare nei casi che comportano un effetto individuale scarso ma un danno complessivo di elevato volume. Per la maggior parte dei reati commessi a mezzo di un sistema d'informazione, l'applicazione della stessa soglia fissata per gli altri tipi di reato comporterebbe prevalentemente l'impunità. Questa considerazione giustifica l'applicazione del regolamento anche per tali reati qualora la sanzione comminata dalla legge sia inferiore a ***5*** anni di reclusione. Anche i reati connessi al terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541 non richiedono la soglia massima di almeno ***5*** anni.

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) È inoltre necessario prevedere che l'ordine europeo di produzione possa essere emesso solo se ***un ordine dello stesso tipo è disponibile per lo stesso reato in una situazione nazionale comparabile nello***	(33) È inoltre necessario prevedere che l'ordine europeo di produzione possa essere emesso solo se ***avrebbe potuto essere disposto alle stesse condizioni in un caso interno analogo***.

Stato di emissione.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Qualora i dati ricercati siano conservati o trattati nell'ambito di un'infrastruttura fornita dal prestatore di servizi a una società o altra entità diversa da una persona fisica, tipicamente nel caso dei servizi di hosting, l'ordine europeo di produzione dovrebbe essere usato solo quando altri atti d'indagine nei confronti della società o dell'entità risultano inappropriati, soprattutto se rischiano di compromettere l'indagine. Questa considerazione è di particolare rilevanza per le entità di grandi dimensioni, come le società per azioni o gli enti pubblici, che si avvalgono dei servizi di prestatori di servizi per la propria infrastruttura informatica aziendale o i propri servizi informatici aziendali o per entrambi. In tali situazioni il primo destinatario dell'ordine europeo di produzione dovrebbe essere la società o altra entità. Tale società o altra entità potrebbe non essere un prestatore di servizi rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, qualora non sia opportuno rivolgersi a tale soggetto, ad esempio perché è sospettato di coinvolgimento nel caso di specie o vi sono indizi di collusione con il soggetto sottoposto all'indagine, le autorità competenti dovrebbero potersi rivolgere al prestatore di servizi che fornisce l'infrastruttura in questione affinché produca i dati richiesti. Questa disposizione non pregiudica il diritto di ingiungere al prestatore di	***soppresso***

servizi di conservare i dati.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Le immunità e i privilegi, che possono riguardare categorie di persone (ad esempio i diplomatici) o rapporti specificamente protetti (ad esempio i rapporti tra avvocato e cliente), sono trattati in altri strumenti di riconoscimento reciproco quale l'ordine europeo di indagine penale. La loro gamma e il loro impatto variano a seconda del diritto nazionale applicabile di cui occorre tener conto al momento dell'emissione dell'ordine, giacché l'autorità di emissione può emettere un ordine solo se un ordine dello stesso tipo è disponibile in una situazione nazionale comparabile. In aggiunta a questo principio di base, i privilegi e le immunità che proteggono i dati relativi agli accessi, alle operazioni o al contenuto nello Stato membro del prestatore di servizi dovrebbero essere presi in considerazione, per quanto possibile, nello Stato di emissione come se fossero previsti dal diritto nazionale di tale Stato. Questa disposizione è particolarmente rilevante qualora il diritto dello Stato membro in cui ci si rivolge al prestatore di servizi o al suo rappresentante legale offra una protezione maggiore rispetto al diritto dello Stato di emissione. Essa inoltre garantisce il rispetto nei casi in cui la divulgazione dei dati potrebbe incidere su un interesse fondamentale di tale Stato membro, come la sicurezza e la difesa nazionali. Ad ulteriore garanzia, tali aspetti dovrebbero essere presi in	***soppresso***

considerazione non solo nell'emettere l'ordine, ma anche successivamente nel valutare la pertinenza e l'ammissibilità dei dati in questione nella fase appropriata del procedimento penale e, in caso di procedura di esecuzione, dall'autorità di esecuzione.

Or. en

Motivazione

Da inserire in un nuovo considerando 36 bis e uniformare al considerando 20 della direttiva OEI.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) L'ordine europeo di conservazione può essere emesso per qualsiasi reato. Il suo scopo è impedire la rimozione, la cancellazione o la modifica di dati pertinenti in situazioni in cui potrebbe occorrere più tempo per ottenere la loro produzione, ad esempio quando sono usati i canali della cooperazione giudiziaria.	(36) L'ordine europeo di conservazione può essere emesso per qualsiasi reato***, se avrebbe potuto essere disposto alle stesse condizioni in un caso interno analogo e se esistono motivi impellenti che diano adito a un certo livello di sospetto che il reato sia stato commesso per giustificare la conservazione dei dati***. Il suo scopo è impedire la rimozione, la cancellazione o la modifica di dati pertinenti in situazioni in cui potrebbe occorrere più tempo per ottenere la loro produzione, ad esempio quando sono usati i canali della cooperazione giudiziaria.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Gli ordini europei di produzione e di conservazione dovrebbero essere rivolti al rappresentante legale designato dal prestatore di servizi. ***In mancanza di rappresentante legale designato, possono essere indirizzati a uno stabilimento del prestatore di servizi all'interno dell'Unione. È il caso di quando non sussiste alcun obbligo giuridico per il prestatore di servizi di nominare un rappresentante legale. Qualora il rappresentante legale non ottemperi all'ordine in situazioni di emergenza, l'ordine europeo di produzione o di conservazione può essere rivolto anche al prestatore di servizi, parallelamente o in alternativa alla procedura per far eseguire l'ordine originale a norma dell'articolo 14. Qualora il rappresentante legale non ottemperi all'ordine in situazioni che non sono di emergenza ma in cui sussiste un chiaro rischio di perdita dei dati, l'ordine europeo di produzione o di conservazione può essere rivolto anche a qualsiasi stabilimento del prestatore di servizi nell'Unione. In considerazione di questi diversi scenari possibili, nelle disposizioni è usato il termine generico "destinatario". Qualora il destinatario non sia il prestatore di servizi e un obbligo, ad esempio di riservatezza, valga non solo per il destinatario ma anche per il prestatore di servizi, la rispettiva disposizione lo specifica.***	(37) Gli ordini europei di produzione e di conservazione dovrebbero essere rivolti ***direttamente allo stabilimento principale del prestatore di servizi in cui è stabilito il titolare del trattamento oppure, nel caso dei prestatori di servizi che non sono stabiliti negli Stati membri vincolati dal presente regolamento,*** al rappresentante legale designato dal prestatore di servizi. ***Contemporaneamente essi dovrebbero essere trasmessi direttamente all'autorità di esecuzione.***

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(37 bis) Se l'identità dell'interessato è già nota all'autorità di emissione e il suo Stato di residenza permanente non sia né lo Stato di emissione né lo Stato di esecuzione, l'ordine europeo di produzione dovrebbe essere trasmesso contemporaneamente all'autorità interessata dello Stato di residenza permanente dell'interessato.

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) L'ordine europeo di produzione o di conservazione dovrebbe essere trasmesso ***al prestatore di servizi*** mediante un certificato di ordine europeo di produzione (European Production Order Certificate, EPOC) o un certificato di ordine europeo di conservazione (European Preservation Order Certificate, EPOC-PR)***, che dovrebbe essere tradotto***. ***Il certificato dovrebbe contenere le stesse informazioni obbligatorie figuranti nell'ordine, tranne i motivi della necessità e della proporzionalità della misura o altri dettagli sul caso per non compromettere le indagini. Tuttavia, poiché fanno parte integrante dell'ordine, tali motivi e dettagli consentono all'indagato di contestare successivamente l'ordine durante il procedimento penale.*** Se necessario, il certificato deve essere tradotto in una lingua ufficiale dello Stato ***membro del destinatario*** o in un'altra lingua ufficiale che ***il prestatore di servizi abbia*** dichiarato di accettare.	(38) L'ordine europeo di produzione o di conservazione dovrebbe essere trasmesso mediante un certificato di ordine europeo di produzione (European Production Order Certificate, EPOC) o un certificato di ordine europeo di conservazione (European Preservation Order Certificate, EPOC-PR). Se necessario, il certificato deve essere tradotto in una lingua ufficiale dello Stato ***di esecuzione e, se del caso, dello Stato interessato,*** o in un'altra lingua ufficiale che ***tali Stati membri abbiano*** dichiarato di accettare. ***A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero poter, in qualsiasi momento, esprimere in una dichiarazione inviata alla Commissione la volontà di accettare le traduzioni degli EPOC e degli EPOC-PR in una o più altre lingue ufficiali dell'Unione diverse dalla lingua o dalle lingue ufficiali di tale Stato membro. La Commissione dovrebbe mettere tali dichiarazioni a disposizione di tutti gli Stati membri e della RGE.***

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) L'autorità di emissione competente dovrebbe trasmettere l'EPOC o l'EPOC-PR direttamente ***al destinatario*** con ogni mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che ***permettano al prestatore di servizi di stabilirne*** l'autenticità, ***come posta raccomandata, posta elettronica protetta e piattaforme o altri canali protetti, compresi quelli messi a disposizione dal prestatore di servizi,*** in linea con le norme in materia di protezione dei dati personali.	(39) L'autorità di emissione competente dovrebbe trasmettere l'EPOC o l'EPOC-PR direttamente ***ai destinatari*** con ogni mezzo ***sicuro*** che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che ***ne dimostrino*** l'autenticità, in linea con le norme in materia di protezione dei dati personali. ***Per quanto riguarda tali meccanismi di autenticazione e di trasmissione, occorre prevedere quanto prima un'infrastruttura digitale comune dell'Unione per una comunicazione, un'autenticazione e una trasmissione transfrontaliere sicure nel settore della giustizia.***

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) ***I dati richiesti dovrebbero essere trasmessi alle autorità*** entro 10 giorni dalla ricezione dell'EPOC. ***È opportuno che*** il prestatore di servizi ***sia tenuto a rispettare termini più brevi in caso di emergenza o se*** l'autorità di emissione ***ha indicato altri motivi per discostarsi dal termine di 10 giorni***. ***Oltre al pericolo imminente di cancellazione dei dati richiesti, detti motivi possono riguardare circostanze connesse all'indagine in***	(40) ***Quando riceve l'EPOC, l'autorità di esecuzione dovrebbe riconoscere l'ordine europeo di produzione, trasmesso conformemente alle disposizioni del presente regolamento, senza imporre ulteriori formalità e dovrebbe assicurarne l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto di indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione,*** entro 10 giorni dalla ricezione

corso, ad esempio quando i dati richiesti ***sono associati ad altri atti d'indagine urgenti che non possono essere condotti senza i dati mancanti o ne dipendono in altro modo***.

dell'EPOC. ***Entro il termine di 10 giorni, l'autorità di esecuzione dovrebbe potersi opporre all'ordine europeo di produzione e addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione previsti dal presente regolamento, mentre*** il prestatore di servizi ***dovrebbe conservare i dati richiesti. Qualora l'autorità di esecuzione si opponga, essa dovrebbe informare di tale decisione*** l'autorità di emissione***, il prestatore di servizi e, se del caso, l'autorità interessata. Se l'autorità di esecuzione non ha addotto nessuno dei motivi elencati nel presente regolamento entro il termine di 10 giorni, il prestatore di servizi a cui è rivolto l'ordine dovrebbe essere tenuto ad assicurare immediatamente che*** i dati richiesti ***siano trasmessi direttamente all'autorità di emissione o alle autorità di contrasto, come indicato nell'EPOC.***

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 bis) In caso di emergenza, l'autorità di esecuzione dovrebbe riconoscere l'ordine europeo di produzione, trasmesso conformemente alle disposizioni del presente regolamento, senza imporre ulteriori formalità e dovrebbe assicurarne l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, entro 24 ore dalla ricezione dell'EPOC, mentre il prestatore di servizi dovrebbe conservare i dati richiesti. Se l'autorità di esecuzione non ha addotto nessuno dei motivi elencati nel presente regolamento

entro il termine di 24 ore, il prestatore di servizi a cui è rivolto l'ordine dovrebbe provvedere immediatamente affinché i dati richiesti siano trasmessi direttamente all'autorità di emissione o alle autorità di contrasto, come indicato nell'EPOC.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Considerando 40 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 ter) Qualora risulti evidente che la persona i cui dati sono ricercati non risiede né nello Stato di emissione né nello Stato di esecuzione, e l'autorità interessata ritenga che sussista uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui al presente regolamento, essa dovrebbe informare immediatamente l'autorità di esecuzione, sulla base di un parere motivato. L'autorità di esecuzione dovrebbe tenere tale parere motivato in debita considerazione.

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Per consentire ***al prestatore di servizi*** di risolvere eventuali problemi ***formali è necessario stabilire una procedura di comunicazione tra il prestatore di servizi e l'autorità giudiziaria di emissione*** nei casi in cui l'EPOC sia incompleto ***o*** contenga errori manifesti o	(41) Per consentire ***all'autorità di esecuzione di un ordine europeo di produzione*** di risolvere eventuali problemi ***relativi ad esso,*** nei casi in cui l'EPOC sia incompleto***, nella forma o nel contenuto,*** contenga errori manifesti o informazioni insufficienti per eseguire l'ordine***, o nei***

informazioni insufficienti per eseguire l'ordine. ***Inoltre, se il prestatore di servizi non fornisce le informazioni in modo esaustivo o tempestivo per qualsiasi altro motivo, ad esempio perché ritiene che vi sia un contrasto con un obbligo previsto dal diritto di un paese terzo o che l'ordine europeo di produzione non sia stato emesso nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento, il prestatore di servizi dovrebbe contattare l'autorità di emissione e fornire le opportune giustificazioni.*** Pertanto la procedura di comunicazione dovrebbe consentire in generale all'autorità di emissione di rettificare o riesaminare l'EPOC in una fase precoce. Al fine di garantire la disponibilità dei dati, il prestatore di servizi dovrebbe conservare i dati***, sempre che sia possibile identificare i dati*** richiesti.

casi di forza maggiore o di impossibilità materiale non imputabili ai destinatari, è necessario stabilire una procedura di comunicazione per chiedere chiarimenti o, se del caso, rettifiche. Pertanto la procedura di comunicazione dovrebbe consentire in generale all'autorità di emissione di rettificare o riesaminare l'EPOC in una fase precoce. ***L'autorità di emissione dovrebbe reagire tempestivamente, al più tardi entro 5 giorni. In mancanza di risposta da parte dell'autorità di emissione, l'ordine dovrebbe essere considerato nullo e privo di effetti.*** Al fine di garantire la disponibilità dei dati, il prestatore di servizi dovrebbe***, ove possibile,*** conservare i dati richiesti ***durante tale procedura***.

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) Quando riceve un EPOC-PR il prestatore di servizi dovrebbe conservare i dati richiesti ***per un periodo massimo di 60 giorni, a meno che*** l'autorità di emissione ***lo informi di aver avviato la procedura per l'emissione di una successiva richiesta di produzione, nel qual caso*** la conservazione dovrebbe ***proseguire***. ***Il periodo di 60 giorni è calcolato per consentire l'avvio di una richiesta ufficiale. A tal fine è necessario che siano espletate almeno alcune formalità, ad esempio l'invio di una richiesta di assistenza giudiziaria ai fini della traduzione. Quando riceve l'informazione di cui sopra,*** il prestatore di servizi	(42) Quando riceve un EPOC-PR ***l'autorità di esecuzione dovrebbe riconoscere l'EPOC-PR, trasmesso conformemente alle disposizioni del presente regolamento, senza imporre ulteriori formalità e dovrebbe assicurarne l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto di indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, entro 10 giorni dalla ricezione dell'EPOC-PR. Entro il termine di 10 giorni, l'autorità di esecuzione dovrebbe potersi opporre all'ordine europeo di conservazione e addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione***

dovrebbe conservare i dati per il tempo necessario ***alla loro produzione nel quadro di una successiva richiesta*** di produzione.	***previsti dal presente regolamento, mentre*** il prestatore di servizi dovrebbe conservare i dati richiesti. ***Qualora l'autorità di esecuzione si opponga, essa dovrebbe informare*** l'autorità di emissione ***e il prestatore di servizi di tale decisione e*** la conservazione dovrebbe ***avere immediatamente termine. Se l'autorità di esecuzione non ha addotto nessuno dei motivi elencati nel presente regolamento entro il termine di 10 giorni, il prestatore di servizi a cui è rivolto l'ordine dovrebbe continuare a conservare i dati per un periodo di 30 giorni, rinnovabile una sola volta. Se l'autorità di emissione conferma, entro tale termine di 30 giorni, l'avvenuta emissione del conseguente EPOC,*** il prestatore di servizi dovrebbe conservare i dati per il tempo necessario ***all'esecuzione dell'ordine europeo*** di produzione. ***Se la conservazione non è più necessaria, l'autorità di emissione dovrebbe informarne i destinatari senza indebito ritardo.***
	Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(42 bis) Per consentire all'autorità di esecuzione di un ordine europeo di conservazione di risolvere eventuali problemi, nei casi in cui l'EPOC-PR sia incompleto, nella forma o nel contenuto, contenga errori manifesti o informazioni insufficienti per eseguire l'ordine, o nei casi di forza maggiore o di impossibilità materiale non imputabili ai destinatari, è necessario stabilire una procedura di comunicazione per chiedere chiarimenti o, se del caso, rettifiche. Pertanto la procedura di comunicazione dovrebbe

consentire in generale la rettifica o il riesame dell'EPOC-PR da parte dell'autorità di emissione in una fase precoce. L'autorità di emissione dovrebbe reagire tempestivamente, al più tardi entro 5 giorni. In mancanza di risposta da parte dell'autorità di emissione, l'ordine dovrebbe essere considerato nullo e privo di effetti. Al fine di garantire la disponibilità dei dati, il prestatore di servizi dovrebbe, ove possibile, conservare i dati richiesti durante tale procedura.

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Considerando 42 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(42 ter) Fermo restando il principio di fiducia reciproca, l'autorità di esecuzione dovrebbe poter rifiutare il riconoscimento dell'esecuzione di un ordine europeo di produzione o di un ordine europeo di conservazione qualora tale rifiuto sia basato sui motivi specifici elencati nel presente regolamento. Se del caso, l'autorità interessata dovrebbe poter segnalare tali motivi all'autorità di esecuzione, sulla base di un parere motivato. L'autorità di esecuzione dovrebbe tenere tale parere motivato in debita considerazione.

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Considerando 42 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(42 quater) Il principio del ne bis in idem è un principio fondamentale del diritto dell'Unione, riconosciuto dalla Carta e sviluppato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Pertanto l'autorità di esecuzione dovrebbe rifiutare l'esecuzione di un ordine europeo di produzione o di un ordine europeo di conservazione nel caso in cui sia contraria a tale principio.

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Considerando 42 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(42 quinquies)Qualora il riconoscimento o l'esecuzione di un ordine europeo di produzione o di un ordine europeo di conservazione comporti la violazione di un'immunità o di un privilegio nello Stato di esecuzione o, se del caso, nello Stato interessato, l'autorità di esecuzione dovrebbe rifiutare tale ordine. Non vi è una definizione comune di ciò che costituisce un'immunità o un privilegio nel diritto dell'Unione. La precisa definizione di tali termini è pertanto lasciata al diritto nazionale, che può comprendere la protezione che si applica alle professioni mediche e legali Possono essere incluse, anche se non sono necessariamente considerate forme di privilegi o immunità, norme relative alla libertà di stampa e alla libertà di espressione su altri media.

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) ***I prestatori di servizi e i loro rappresentanti legali dovrebbero assicurare la riservatezza e, se richiesto dall'autorità di emissione, astenersi dall'informare la persona i cui dati sono ricercati al fine di salvaguardare le indagini sui reati, conformemente all'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679[38]. Tuttavia*** l'informazione dell'utente è essenziale per consentire ***il*** riesame e ***il*** ricorso giurisdizionale***; pertanto, qualora al prestatore di servizi sia stato chiesto di non informare l'utente e purché non sussista il rischio di compromettere le indagini in corso, dovrebbe provvedervi l'autorità, conformemente alle misure nazionali di attuazione dell'articolo 13 della direttiva (UE) 2016/680[39].***	(43) ***Poiché*** l'informazione dell'utente è essenziale per ***quanto riguarda i diritti di protezione dei dati e i diritti della difesa per*** consentire ***un*** riesame e ***un*** ricorso giurisdizionale ***effettivi, in conformità dell'articolo 6 TUE e della Carta, i destinatari dovrebbero informare la persona i cui dati sono ricercati senza indebito ritardo. Nell'informare la persona, i destinatari dovrebbero fornire anche informazioni su qualsiasi mezzo di ricorso disponibile a norma del presente regolamento.***
[38] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).	[38] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
[39] Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag.	

89).

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(43 bis) Su richiesta debitamente motivata dell'autorità di emissione, basata su un provvedimento giudiziario, i destinatari dovrebbero astenersi dall'informare la persona i cui dati sono ricercati, per non ostacolare le indagini sul reato in questione. Se ha chiesto ai destinatari di astenersi dall'informare la persona i cui dati sono ricercati, su richiesta debitamente motivata dell'autorità di emissione, basata su un provvedimento giudiziario, l'autorità di emissione dovrebbe informare senza indebito ritardo la persona i cui dati sono ricercati a titolo di un ordine europeo di produzione o di un ordine europeo di conservazione in merito alla produzione o alla conservazione dei dati. Detta informazione potrebbe essere posticipata per il tempo necessario e proporzionato, tenendo conto dei diritti della persona indagata o imputata e fatti salvi i diritti della difesa e i mezzi di ricorso effettivi. L'informazione dell'utente dovrebbe includere informazioni in merito ai mezzi di ricorso disponibili a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Considerando 43 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(43 ter) Le informazioni elettroniche che sono state prodotte o conservate da un ordine europeo di produzione o da un ordine europeo di conservazione non dovrebbero essere utilizzate ai fini di procedimenti diversi da quelli per i quali sono state ottenute conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Considerando 43 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(43 quater) Nel valutare l'ammissibilità delle informazioni elettroniche ottenute conformemente alle disposizioni del presente regolamento, gli organi giurisdizionali e i giudici dovrebbero rispettare i diritti della difesa e garantire un giusto processo. Le informazioni elettroniche ottenute in violazione del presente regolamento dovrebbero essere inammissibili e l'utilizzo di tali informazioni elettroniche come mezzo di prova dovrebbe privare di equità il procedimento nel suo complesso.

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Considerando 43 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(43 quinquies)Le informazioni elettroniche che sono state raccolte in violazione delle condizioni di cui al presente regolamento dovrebbero essere immediatamente cancellate. Le informazioni elettroniche che non sono più necessarie per l'indagine o il procedimento per i quali sono state prodotte o conservate dovrebbero anch'esse essere immediatamente cancellate. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero disporre che siano fissati adeguati termini per la cancellazione delle informazioni elettroniche prodotte o conservate o per un esame periodico della necessità della conservazione delle informazioni elettroniche. Misure procedurali dovrebbero garantire che tali termini siano rispettati. La persona interessata dovrebbe essere informata in merito alla cancellazione.

Or. en

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Considerando 43 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(43 sexies) Se il prestatore di servizi lo richiede, lo Stato di emissione dovrebbe rimborsare le spese giustificate sostenute dal prestatore di servizi e relative all'esecuzione dell'ordine europeo di produzione o dell'ordine europeo di conservazione.

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) In caso di inottemperanza da parte del destinatario, l'autorità di emissione può trasmettere l'intero ordine, compresi i motivi della necessità e della proporzionalità, corredato del certificato, all'autorità competente dello Stato membro in cui il destinatario del certificato risiede o è stabilito. Tale Stato membro dovrebbe procedere all'esecuzione dell'ordine conformemente al proprio diritto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero prevedere l'irrogazione di sanzioni pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) La procedura di esecuzione è una procedura in cui il destinatario può opporsi all'esecuzione sulla base di determinati motivi limitati. L'autorità di esecuzione può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione dell'ordine in base agli stessi motivi, o se si applicano privilegi e immunità a norma del suo diritto nazionale, o se la divulgazione può incidere su interessi fondamentali del proprio Stato, come la sicurezza e la difesa nazionali. Prima di rifiutare di riconoscere o eseguire l'ordine sulla base di tali motivi l'autorità di esecuzione	***soppresso***

dovrebbe consultare l'autorità di emissione. In caso di inottemperanza, le autorità possono irrogare sanzioni. Tali sanzioni dovrebbero essere proporzionate, anche alla luce di circostanze specifiche come l'inottemperanza reiterata o sistematica.

Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) Fatti salvi gli obblighi in materia di protezione dei dati, i prestatori di servizi non dovrebbero essere ritenuti responsabili negli Stati membri per ***i pregiudizi agli utenti o a terzi*** derivanti ***esclusivamente*** dall'ottemperanza ***in buona fede*** all'EPOC o all'EPOC-PR.	(46) Fatti salvi gli obblighi in materia di protezione dei dati, i prestatori di servizi non dovrebbero essere ritenuti responsabili negli Stati membri per ***le conseguenze*** derivanti dall'ottemperanza all'EPOC o all'EPOC-PR.

Or. en

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) Oltre alle persone i cui dati sono richiesti, anche ***il prestatore di servizi e paesi terzi possono*** essere ***interessati*** dall'atto d'indagine. Per rispettare il principio di cortesia internazionale rispetto agli interessi sovrani dei paesi terzi, proteggere la persona interessata e far fronte a eventuali obblighi contrastanti in capo al prestatore di servizi, il presente strumento prevede un meccanismo specifico di riesame ***giurisdizionale*** nel	(47) Oltre alle persone i cui dati sono richiesti, anche ***il diritto di un paese terzo può*** essere ***interessato*** dall'atto d'indagine. Per rispettare il principio di cortesia internazionale rispetto agli interessi sovrani dei paesi terzi, proteggere la persona interessata e far fronte a eventuali obblighi contrastanti in capo al prestatore di servizi, il presente strumento prevede un meccanismo specifico di riesame nel caso in cui ***l'autorità di esecuzione, di propria***

caso in cui ottemperare ***a un*** ordine europeo di produzione ***costringa il prestatore di servizi a violare un obbligo giuridico derivante dal diritto*** di un paese terzo.

iniziativa o per conto del prestatore di servizi, o se del caso l'autorità interessata ritenga che ottemperare ***all'*** ordine europeo di produzione ***o all'ordine europeo di conservazione sarebbe in contrasto con il diritto applicabile*** di un paese terzo ***che vieta la divulgazione dei dati in questione***.

Or. en

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) A tal fine, se ***il destinatario*** ritiene che nella fattispecie l'ordine europeo di produzione comporti la violazione di un obbligo giuridico derivante dal diritto di un paese terzo, ne dovrebbe informare l'autorità di emissione ***a mezzo di un'obiezione motivata, usando l'apposito modulo***. L'autorità di emissione dovrebbe quindi riesaminare l'ordine europeo di produzione ***alla luce dell'obiezione motivata***, tenendo conto ***degli stessi*** criteri ***che l'organo giurisdizionale competente dovrebbe seguire***. ***Se l'autorità decide di confermare l'ordine, la procedura dovrebbe essere deferita all'organo giurisdizionale competente, quale notificato dallo Stato membro*** pertinente, che procederà al riesame dell'ordine.	(48) A tal fine, se ***l'autorità di esecuzione, di propria iniziativa o sulla base di un'indicazione del prestatore di servizi, o se del caso l'autorità interessata*** ritiene che nella fattispecie l'ordine europeo di produzione ***o l'ordine europeo di conservazione*** comporti la violazione di un obbligo giuridico derivante dal diritto di un paese terzo, ***l'autorità di esecuzione*** ne dovrebbe informare l'autorità di emissione ***entro 10 giorni dalla ricezione dell'ordine***. L'autorità di emissione dovrebbe quindi riesaminare l'ordine europeo di produzione ***o l'ordine europeo di conservazione, entro 10 giorni dal ricevimento della notifica***, tenendo conto ***di*** criteri ***quali gli interessi protetti dal diritto pertinente, il collegamento tra il procedimento penale e il paese terzo, il collegamento tra il prestatore di servizi e il paese terzo, l'interesse dello Stato che effettua le indagini a ottenere le informazioni elettroniche e le possibili conseguenze per i destinatari dell'ottemperanza all'ordine europeo di produzione o all'ordine europeo di conservazione***. ***Durante tale procedura i dati richiesti dovrebbero, ove possibile, essere conservati.***

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Considerando 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(48 bis) L'autorità di emissione dovrebbe poter ritirare, confermare o adeguare l'ordine, se necessario, per dare attuazione ai criteri pertinenti. Nel caso di un ritiro, l'autorità di emissione dovrebbe informarne immediatamente i destinatari. Se l'autorità di emissione decide di confermare l'ordine, dovrebbe informare i destinatari della sua decisione. L'autorità di esecuzione, pur tenendo nel debito conto la decisione dell'autorità di emissione, dovrebbe adottare una decisione finale sulla base dei criteri di cui al presente regolamento, entro 10 giorni dal ricevimento della decisione dell'autorità di emissione, e dovrebbe informare l'autorità di emissione, il prestatore di servizi e, se del caso, lo Stato interessato della sua decisione finale.

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Al fine di stabilire l'esistenza di un obbligo contrastante nel caso di specie, ***l'organo giurisdizionale*** competente ***dovrebbe basarsi, se necessario, su appropriate competenze esterne, ad esempio qualora il riesame sollevi problemi di interpretazione del diritto*** del	(49) Al fine di stabilire l'esistenza di un obbligo contrastante nel caso di specie, ***l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione dovrebbero poter chiedere informazioni all'autorità*** competente del paese terzo***, in conformità della direttiva (UE) 2016/680, nella misura in cui ciò***

paese terzo ***in questione***. ***In tal caso potrebbero essere consultate le autorità centrali di detto paese.***	***non pregiudichi i termini previsti dal presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) Le competenze in materia di interpretazione potrebbero essere ottenute anche tramite pareri di esperti, ove disponibili. È opportuno che le informazioni e la giurisprudenza relative all'interpretazione del diritto ***dei paesi terzi*** e alle procedure di conflitto degli Stati membri siano rese disponibili su una piattaforma centrale quale il progetto SIRIUS e/o la Rete giudiziaria europea***. Gli organi giurisdizionali potrebbero così*** beneficiare delle esperienze e competenze acquisite ***da altri organi giurisdizionali*** sulla stessa questione o su questioni simili. Tutto ciò non dovrebbe impedire una nuova consultazione del paese terzo, se del caso.	(50) Le competenze in materia di interpretazione potrebbero essere ottenute anche tramite pareri di esperti, ove disponibili. È opportuno che le informazioni e la giurisprudenza relative all'interpretazione del diritto ***di un paese terzo*** e alle procedure di conflitto degli Stati membri siano rese disponibili su una piattaforma centrale quale il progetto SIRIUS e/o la Rete giudiziaria europea***, al fine di*** beneficiare delle esperienze e competenze acquisite sulla stessa questione o su questioni simili. Tutto ciò non dovrebbe impedire una nuova consultazione del paese terzo, se del caso.

Or. en

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) Qualora sussistano obblighi contrastanti, l'organo giurisdizionale dovrebbe stabilire se le disposizioni contrastanti del paese terzo vietano la divulgazione dei dati in questione per la	***soppresso***

necessità di tutelare i diritti fondamentali delle persone interessate o interessi fondamentali del paese terzo connessi alla sicurezza o alla difesa nazionali. Nell'effettuare tale valutazione l'organo giurisdizionale dovrebbe esaminare se il diritto del paese terzo, anziché tutelare i diritti fondamentali o interessi fondamentali del paese terzo connessi alla sicurezza o alla difesa nazionali, intenda manifestamente tutelare altri interessi o proteggere attività illecite dalle richieste delle autorità di contrasto nell'ambito delle indagini penali. Qualora giunga alla conclusione che le disposizioni contrastanti del paese terzo vietano la divulgazione dei dati per la necessità di tutelare i diritti fondamentali delle persone interessate o interessi fondamentali del paese terzo connessi alla sicurezza o alla difesa nazionali, l'organo giurisdizionale dovrebbe consultare il paese terzo tramite le sue autorità centrali, già presenti nella maggior parte del mondo ai fini dell'assistenza giudiziaria. Dovrebbe fissare un termine affinché il paese terzo possa opporsi all'esecuzione dell'ordine europeo di produzione; qualora le autorità del paese terzo non rispondano entro il termine (prorogato) nonostante un sollecito che le informa delle conseguenze della mancata risposta, l'organo giurisdizionale conferma l'ordine. Se le autorità del paese terzo si oppongono alla divulgazione, l'organo giurisdizionale dovrebbe revocare l'ordine.

Or. en

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
(52) In tutti gli altri casi di obblighi contrastanti, non correlati ai diritti fondamentali delle persone interessate o a interessi fondamentali del paese terzo connessi alla sicurezza o alla difesa nazionali, l'organo giurisdizionale dovrebbe decidere l'eventuale conferma dell'ordine europeo di produzione ponderando una serie di elementi intesi a verificare la solidità del collegamento con una delle due giurisdizioni coinvolte, i rispettivi interessi ad ottenere o impedire la divulgazione dei dati e le possibili conseguenze per il prestatore di servizi derivanti dall'obbligo di ottemperare all'ordine. Aspetto di rilievo per i reati connessi all'informatica, il luogo di commissione del reato comprende sia il luogo o i luoghi in cui è avvenuta l'azione, sia il luogo o i luoghi in cui si sono prodotti gli effetti del reato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) Le condizioni di cui all'articolo 9 si applicano anche in caso di obblighi contrastanti derivanti dal diritto di un paese terzo. Nel corso di tale procedura i dati dovrebbero essere conservati. Qualora l'ordine sia revocato, è possibile emettere un nuovo ordine di conservazione per consentire all'autorità di emissione di chiedere la produzione dei dati attraverso altri canali, ad esempio l'assistenza giudiziaria.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione	*Emendamento*
(54) ***È essenziale che tutte le persone i cui dati sono richiesti nel corso di indagini o procedimenti penali abbiano accesso a un ricorso giurisdizionale effettivo,*** in linea con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta")***. Per quanto riguarda gli indagati e gli imputati, il diritto a un ricorso effettivo dovrebbe essere esercitato nel corso del procedimento penale. Ciò può incidere sull'ammissibilità delle prove ottenute con detti mezzi o, a seconda del caso, sul peso*** di ***tali prove nell'ambito del procedimento. Inoltre, gli indagati e gli imputati beneficiano di tutte le garanzie procedurali loro applicabili, come il diritto all'informazione. Anche le persone diverse dagli indagati o imputati dovrebbero avere il diritto a un ricorso effettivo. È pertanto opportuno prevedere, come minimo,*** la possibilità di contestare la legittimità di un ordine europeo di produzione, ***comprese la sua necessità e la sua proporzionalità***. ***Il presente regolamento non dovrebbe limitare i motivi per contestare la legittimità dell'ordine. Questi rimedi dovrebbero essere esercitati nello Stato*** di ***emissione,*** conformemente al diritto nazionale***. Le norme in materia*** di ***provvedimenti provvisori dovrebbero essere disciplinate dal diritto nazionale***.	(54) In linea con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta")***, è essenziale che tutte le persone i cui dati sono stati ricercati tramite un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione abbiano il diritto a un ricorso effettivo contro tali ordini nello Stato di emissione e*** di ***esecuzione conformemente al diritto nazionale, compresa*** la possibilità di contestare la legittimità di un ordine europeo di produzione, ***e fatti salvi i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680***. ***I motivi di merito per l'emissione*** di ***un ordine europeo*** di ***produzione o*** un ordine europeo di ***conservazione dovrebbero essere contestati nello Stato di emissione***, ***fatte salve le garanzie dei diritti fondamentali nello Stato di esecuzione***. ***L'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione dovrebbero adottare le misure appropriate per garantire che, a tempo debito, siano fornite informazioni sulle possibilità*** di ***ricorso legale*** conformemente al diritto nazionale***, che specifichino anche quando tali possibilità*** di ***ricorso divengono applicabili, e per garantirne l'esercizio effettivo***.

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) Durante la procedura di esecuzione e la successiva impugnazione il destinatario può opporsi all'esecuzione dell'ordine europeo di produzione o di conservazione per un numero limitato di motivi, tra cui il fatto che l'ordine non è stato emesso o convalidato da un'autorità competente, o che esso viola manifestamente la Carta o è manifestamente arbitrario. Ad esempio, un ordine che chieda la produzione di dati relativi al contenuto riguardanti una categoria indeterminata di persone in un'area geografica, o che non ha alcun collegamento concreto con un procedimento penale, ignorerebbe in modo manifesto le condizioni per l'emissione dell'ordine europeo di produzione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
(56) La protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali è un diritto fondamentale. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della Carta e dell'articolo 16, paragrafo 1, TFUE ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. Nell'attuare il presente regolamento gli Stati membri dovrebbero assicurare che i dati personali siano protetti e possano essere trattati solo in	***soppresso***

conformità del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680.

Or. en

Motivazione

Il testo è stato spostato al considerando 11 bis (nuovo).

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione	*Emendamento*
(57) I dati personali acquisiti ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere trattati solamente laddove necessario e proporzionato ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento e del perseguimento di reati o dell'esecuzione di sanzioni penali e dell'esercizio dei diritti della difesa. In particolare gli Stati membri dovrebbero garantire che alla trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti ai prestatori di servizi ai fini del presente regolamento si applichino politiche e misure adeguate in materia di protezione dei dati, comprese misure per garantire la sicurezza dei dati. I prestatori di servizi dovrebbero garantire altrettanto per la trasmissione di dati personali alle autorità competenti. Soltanto le persone autorizzate dovrebbero avere accesso alle informazioni contenenti dati personali che possono essere acquisiti tramite processi di autenticazione. È opportuno che sia preso in considerazione il ricorso a meccanismi per garantire l'autenticità dei dati, come i regimi nazionali di identificazione elettronica notificati o i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e	***soppresso***

servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.

Or. en

Motivazione

Il testo è stato spostato ai considerando 11 ter (nuovo) e 39.

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
(58) La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'UE, che dovrebbe servire da fondamento per le valutazioni d'impatto ***di altre possibili misure***. È opportuno che siano raccolte periodicamente informazioni al fine di contribuire alla valutazione del presente regolamento.	(58) La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'UE, che dovrebbe servire da fondamento per le valutazioni d'impatto. È opportuno che siano raccolte periodicamente informazioni al fine di contribuire alla valutazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione	*Emendamento*
(59) L'uso di moduli standard pretradotti facilita la cooperazione e lo scambio di informazioni ***tra autorità giudiziarie e prestatori di servizi***, consentendo ***loro di ottenere e trasmettere prove*** elettroniche ***in modo*** più ***rapido*** ed efficace ***e soddisfacendo al contempo i necessari***	(59) L'uso di moduli standard pretradotti facilita la cooperazione e lo scambio di informazioni, consentendo ***una trasmissione*** più ***rapida*** ed efficace ***delle informazioni*** elettroniche in modo più semplice. Tali moduli ***potrebbero inoltre ridurre*** i costi di traduzione e

requisiti di sicurezza in modo più semplice. Tali moduli ***riducono*** i costi di traduzione e contribuiscono a un livello elevato di qualità. Analogamente, i moduli di risposta dovrebbero consentire uno scambio standardizzato di informazioni***, in particolare quando i prestatori di servizi non sono in grado di adempiere a quanto richiesto perché l'account non esiste o i dati non sono disponibili***. I moduli dovrebbero inoltre facilitare la raccolta di statistiche.	contribuiscono a un livello elevato di qualità. Analogamente, i moduli di risposta dovrebbero consentire uno scambio standardizzato di informazioni. I moduli dovrebbero inoltre facilitare la raccolta di statistiche.

Or. en

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione	*Emendamento*
(60) Al fine di rispondere efficacemente all'eventuale necessità di migliorare il contenuto dell'EPOC, dell'EPOC-PR e del modulo per fornire informazioni sull'impossibilità di eseguire l'EPOC o l'EPOC-PR, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli allegati I, II e III del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[40]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei	***soppresso***

gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

[40] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Or. en

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione	*Emendamento*
(61) Le misure basate sul presente regolamento non dovrebbero sostituire l'ordine europeo di indagine di cui alla direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[41] ai fini dell'ottenimento di ***prove*** elettroniche. Le autorità degli Stati membri dovrebbero scegliere lo strumento più adatto alla situazione; se preferiscono possono usare l'ordine europeo di indagine per richiedere una serie di tipi diversi di atti di indagine, tra cui, ma non solo, la produzione di ***prove*** elettroniche da un altro Stato membro.	(61) Le misure basate sul presente regolamento non dovrebbero sostituire l'ordine europeo di indagine di cui alla direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[41] ai fini dell'ottenimento di ***informazioni*** elettroniche. Le autorità degli Stati membri dovrebbero scegliere lo strumento più adatto alla situazione; se preferiscono possono usare l'ordine europeo di indagine per richiedere una serie di tipi diversi di atti di indagine, tra cui, ma non solo, la produzione di ***informazioni*** elettroniche da un altro Stato membro.
[41] Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1).	[41] Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1).

Or. en

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Considerando 62

Testo della Commissione	*Emendamento*
(62) A causa dell'evoluzione tecnologica, tra qualche anno potrebbero predominare nuove forme di strumenti di comunicazione o emergere lacune nell'applicazione del presente regolamento. È pertanto importante prevedere un riesame della sua applicazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione	*Emendamento*
(63) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire migliorare la protezione e l'ottenimento di ***prove*** elettroniche a livello transfrontaliero, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri data la sua natura transfrontaliera, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	(63) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire migliorare la protezione e l'ottenimento di ***informazioni*** elettroniche a livello transfrontaliero, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri data la sua natura transfrontaliera, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione	*Emendamento*
(64) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ***[il Regno Unito/***l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento***] oppure [***e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito***/l'Irlanda*** non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato***/a*** né è soggetto***/a*** alla sua applicazione***]***.	(64) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento e, fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

Or. en

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento stabilisce le norme in base alle quali un'autorità di uno Stato membro può ingiungere a un prestatore di servizi che offre servizi nell'Unione di produrre o conservare ***prove*** elettroniche, indipendentemente dall'ubicazione dei dati. ***Il presente regolamento non pregiudica la facoltà delle autorità nazionali di ingiungere ai prestatori di servizi stabiliti o rappresentati nel loro territorio di ottemperare a misure nazionali dello stesso tipo.***	1. Il presente regolamento stabilisce le norme in base alle quali un'autorità di uno Stato membro può ingiungere a un prestatore di servizi che offre servizi nell'Unione di produrre o conservare ***informazioni*** elettroniche ***nei procedimenti penali***, indipendentemente dall'ubicazione dei dati.

Or. en

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'emissione di un ordine europeo di produzione o di conservazione può anche essere richiesta da una persona indagata o imputata, ovvero da un avvocato che agisce per conto delle suddette persone, nel quadro dei diritti della difesa applicabili conformemente al diritto e alla procedura penale nazionale.

Or. en

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "ordine europeo di produzione": la decisione ***vincolante di*** un'autorità ***di emissione*** di uno Stato membro ***che ingiunge a*** un prestatore di servizi che offre servizi nell'Unione ed è stabilito o rappresentato in un altro Stato membro di produrre ***prove*** elettroniche;	(1) "ordine europeo di produzione": la decisione ***giudiziaria emessa o convalidata da*** un'autorità ***giudiziaria*** di uno Stato membro ***(lo "Stato di emissione") che obbliga*** un prestatore di servizi che offre servizi nell'Unione ed è stabilito o rappresentato ***legalmente*** in un altro Stato membro ***vincolato dal presente regolamento (lo "Stato*** di ***esecuzione") a*** produrre ***informazioni*** elettroniche;

Or. en

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "ordine europeo di conservazione": la decisione ***vincolante di*** un'autorità ***di emissione*** di uno Stato membro ***che ingiunge a*** un prestatore di servizi che offre servizi nell'Unione ed è stabilito o rappresentato in un altro Stato membro di conservare ***prove*** elettroniche in vista di una successiva richiesta di produzione;	(2) "ordine europeo di conservazione": la decisione ***giudiziaria emessa o convalidata da*** un'autorità ***giudiziaria*** di uno Stato membro ***(lo "Stato di emissione") che obbliga*** un prestatore di servizi che offre servizi nell'Unione ed è stabilito o rappresentato ***legalmente*** in un altro Stato membro ***vincolato dal presente regolamento (lo "Stato*** di ***esecuzione") a*** conservare ***informazioni*** elettroniche in vista di una successiva richiesta di produzione;

Or. en

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "prestatore di servizi": la persona fisica o giuridica che fornisce una o più delle seguenti categorie di servizi:	(3) "prestatore di servizi": la persona fisica o giuridica che fornisce una o più delle seguenti categorie di servizi ***e agisce in qualità di titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679***:

Or. en

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) servizi di nomi di dominio internet e di numerazione IP, quali i prestatori di indirizzi IP, i registri di nomi di dominio***,*** i registrar di nomi di dominio ***e i connessi servizi per la privacy o proxy***;	(c) servizi di nomi di dominio internet e di numerazione IP, quali i prestatori di indirizzi IP, i registri di nomi di dominio ***e*** i registrar di nomi di dominio;

Or. en

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) "stabilimento": ***l'esercizio effettivo di un'attività economica a tempo indeterminato con un'infrastruttura stabile a partire dalla quale viene svolta l'attività di prestazione di servizi, o l'infrastruttura stabile a partire dalla quale l'attività è gestita***;	(5) "stabilimento ***principale***": ***per quanto riguarda un prestatore di servizi con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione, salvo che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell'Unione e che quest'ultimo stabilimento abbia facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni è considerato essere lo stabilimento principale***;

Or. en

Motivazione

Sulla base della definizione di cui al regolamento (UE) 2016/679 (articolo 4, paragrafo 16, lettera a)).

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) ***"prove*** elettroniche": ***le prove conservate in formato elettronico dal prestatore di servizi o per suo conto al momento della ricezione del certificato*** di ordine europeo di produzione o di conservazione, ***consistenti nei dati conservati*** relativi ***agli abbonati, agli***	(6) ***"informazioni*** elettroniche": ***i dati relativi agli abbonati, al traffico o ai contenuti conservati da un prestatore di servizi al momento dell'emissione*** di ***un*** ordine europeo di produzione o di conservazione, ***che potrebbero fungere da elementi di prova nel corso delle indagini, dell'azione penale e dei procedimenti***

accessi, alle operazioni o al ***contenuto***;	***giudiziari*** relativi ***a un reato in uno Stato membro conformemente*** al ***diritto nazionale***;

Or. en

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) "dati relativi agli abbonati": i dati riguardanti***:***	(7) "dati relativi agli abbonati": i dati riguardanti ***il nome, la data di nascita, l'indirizzo postale o geografico, i dati di fatturazione e pagamento, il numero di telefono o l'indirizzo e-mail forniti da un abbonato o da un cliente, che ne rivelano l'identità;***
(a) l'identità di un abbonato o di un cliente, come il nome, la data di nascita, l'indirizzo postale o geografico, i dati di fatturazione e pagamento, il numero di telefono o l'indirizzo e-mail forniti;	
(b) il tipo di servizio e la sua durata, compresi i dati tecnici e i dati che identificano le misure tecniche correlate o le interfacce usate dall'abbonato o dal cliente o a questo fornite e i dati connessi alla convalida dell'uso del servizio, ad esclusione di password o altri mezzi di autenticazione usati al posto di una password, forniti dall'utente o creati a sua richiesta;	

Or. en

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) "dati relativi ***agli accessi"***: i dati riguardanti ***l'inizio e la fine di una sessione di accesso utente a un servizio strettamente necessari al solo fine di identificare l'utente del servizio, come la data e l'ora d'uso, o la connessione al servizio (log-in) e la disconnessione (log-off) dal medesimo, unitamente all'indirizzo IP assegnato all'utente dal prestatore di servizi di accesso a internet, ai dati che identificano le interfacce usate e all'identificativo utente. Rientrano in questa categoria i metadati delle comunicazioni elettroniche come definiti all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del [regolamento relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche];***	(8) "dati relativi ***al traffico"***: i dati riguardanti***:***

Or. en

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a) il tipo di servizio e la sua durata, compresi i dati tecnici e i dati che identificano le misure tecniche correlate o le interfacce usate dall'abbonato o dal cliente o a questo fornite e i dati connessi alla convalida dell'uso del servizio, ad esclusione di password o altri mezzi di autenticazione usati al posto di una password, forniti dall'utente o creati a sua richiesta;

Or. en

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b) l'inizio e la fine di una sessione di accesso dell'utente a un servizio, come la data e l'ora di utilizzo, o il log-in e il log-off dal servizio, compresi gli indirizzi IP;

Or. en

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c) i metadati delle comunicazioni elettroniche trattati in una rete di comunicazione elettronica per trasmettere, distribuire o scambiare il contenuto delle comunicazioni elettroniche, compresi i dati usati per tracciare e identificare la fonte e il destinatario di una comunicazione, i dati relativi alla localizzazione delle apparecchiature terminali elaborati nel contesto della fornitura di servizi di comunicazione elettronica nonché la data, l'ora, la durata e il tipo di comunicazione;

Or. en

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) "dati relativi alle operazioni": i	***soppresso***

dati riguardanti la fornitura di un servizio offerto da un prestatore di servizi che servono per fornire informazioni di contesto o supplementari sul servizio e che sono generati o trattati da un sistema di informazione del prestatore di servizi, come la fonte e il destinatario di un messaggio o altro tipo di interazione, i dati sull'ubicazione del dispositivo, la data, l'ora, la durata, le dimensioni, il percorso, il formato, il protocollo usato e il tipo di compressione, a meno che tali dati costituiscano dati relativi agli accessi. Rientrano in questa categoria i metadati delle comunicazioni elettroniche come definiti all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del [regolamento relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche];

Or. en

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) "dati relativi al contenuto": ***qualsiasi dato conservato in formato digitale***, come testo, voce, video, immagine o suono, ***diverso dai dati relativi agli abbonati***, ***agli accessi e alle operazioni***;	(10) "dati relativi al contenuto": ***il contenuto trasmesso, distribuito o scambiato attraverso servizi di comunicazione elettronica***, come testo, voce, video, immagine o suono***; laddove i metadati di altri servizi di comunicazione elettronica o protocolli sono trasmessi***, ***distribuiti o scambiati utilizzando i rispettivi servizi***, ***essi sono considerati dati relativi al contenuto per il rispettivo servizio***;

Or. en

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) "Stato di esecuzione": lo Stato membro ***nel quale il destinatario dell'ordine europeo di produzione o dell'ordine europeo di conservazione risiede*** o ***è stabilito e a cui l'ordine europeo*** di ***produzione e il certificato di ordine europeo di produzione o l'ordine europeo di conservazione e il certificato di ordine europeo di conservazione sono trasmessi ai fini dell'esecuzione***;	(13) "Stato di esecuzione": lo Stato membro ***in cui le informazioni elettroniche sono trattate dal titolare del trattamento*** o***, se un prestatore*** di ***servizi che offre servizi negli Stati membri vincolati dal presente regolamento non è stabilito in tali Stati membri, in cui è stabilito il suo rappresentante legale***;

Or. en

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) "autorità di esecuzione": l'autorità competente dello Stato di esecuzione alla quale l'ordine europeo di produzione ***e*** il certificato di ordine europeo di ***produzione o l'ordine europeo*** di conservazione ***e il certificato di ordine europeo di conservazione*** sono trasmessi dall'autorità di emissione ai fini dell'esecuzione;	(14) "autorità di esecuzione": l'autorità competente dello Stato di esecuzione alla quale l'ordine europeo di produzione ***o*** il certificato di ordine europeo di conservazione sono trasmessi dall'autorità di emissione ai fini dell'esecuzione ***dell'ordine conformemente al presente regolamento; ove previsto dal diritto nazionale, l'esecuzione dell'ordine può richiedere la partecipazione alla procedura*** di ***un tribunale dello Stato di esecuzione***;

Or. en

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) "Stato interessato": lo Stato membro di residenza permanente dell'interessato, nel caso in cui l'identità di quest'ultimo sia già nota all'autorità di emissione e nel caso in cui lo Stato di residenza permanente dell'interessato non sia lo Stato di emissione, né quello di esecuzione;

Or. en

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 ter) "autorità interessata": l'autorità competente dello Stato interessato a cui l'ordine europeo di produzione e il certificato di ordine europeo di produzione sono trasmessi, laddove sia noto all'autorità di emissione che l'interessato non risiede né nello Stato di emissione né in quello di esecuzione, e che ha la responsabilità di sollevare eventuali dubbi circa la legalità di un ordine all'autorità di esecuzione;

Or. en

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) "casi di emergenza": le situazioni in cui sussiste una minaccia imminente per la vita o l'integrità fisica di una persona ***o per un'infrastruttura critica come definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2008/114/CE del Consiglio***[46].	(15) "casi di emergenza": le situazioni in cui sussiste una minaccia imminente per la vita o l'integrità fisica di una persona.
[46] Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).	[46] Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

Or. en

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento si applica ai prestatori di servizi che offrono servizi ***nell'Unione***.	1. Il presente regolamento si applica ai prestatori di servizi che offrono servizi ***in uno o più Stati membri vincolati dal presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'ordine europeo di produzione e l'ordine europeo di conservazione possono essere emessi solo per procedimenti penali,	*(Non concerne la versione italiana)*

in fase sia preprocessuale che processuale. Gli ordini possono essere emessi anche per procedimenti relativi a reati per i quali una persona giuridica può essere considerata responsabile o punibile nello Stato di emissione.

Or. en

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'ordine europeo di produzione riguardante dati relativi agli abbonati ***o dati relativi agli accessi*** può essere emesso da:	1. L'ordine europeo di produzione riguardante dati relativi agli abbonati può essere emesso da:
(a) un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato, o	(a) un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero ***indipendente*** competente nel caso interessato, o
(b) qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale. L'ordine europeo di produzione è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un ordine europeo di produzione ai sensi del presente regolamento, da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione.	(b) qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale. L'ordine europeo di produzione è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un ordine europeo di produzione ai sensi del presente regolamento, da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero ***indipendente*** nello Stato di emissione.
	Ove previsto dal diritto nazionale, l'esecuzione dell'ordine può richiedere la partecipazione alla procedura di un tribunale dello Stato di esecuzione.

Or. en

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'ordine europeo di produzione riguardante dati relativi ***alle operazioni*** o dati relativi al contenuto può essere emesso solo da:	2. L'ordine europeo di produzione riguardante dati relativi ***al traffico*** o dati relativi al contenuto può essere emesso solo da:

Or. en

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'ordine europeo di conservazione può essere emesso da:	3. L'ordine europeo di conservazione può essere emesso da:
(a) un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato, o	(a) un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero ***indipendente*** competente nel caso interessato, o
(b) qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale. L'ordine europeo di conservazione è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un ordine europeo di conservazione ai sensi del presente regolamento, da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione.	(b) qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale. L'ordine europeo di conservazione è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un ordine europeo di conservazione ai sensi del presente regolamento, da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero ***indipendente*** nello Stato di emissione.
	Ove previsto dal diritto nazionale, l'esecuzione dell'ordine può richiedere la partecipazione alla procedura di un

tribunale dello Stato di esecuzione.

Or. en

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'ordine europeo di produzione è necessario e proporzionato ai fini del procedimento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, ***e*** può essere emesso solo se ***una misura dello stesso tipo è disponibile per lo stesso reato in una situazione nazionale comparabile nello Stato di emissione***.	2. L'ordine europeo di produzione è necessario e proporzionato ai fini del procedimento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, ***tenendo conto dei diritti della persona indagata o imputata.*** Può essere emesso solo se ***avrebbe potuto essere disposto alle stesse condizioni in un caso nazionale analogo e se esistono motivi impellenti che diano adito a un certo livello di sospetto che il reato sia stato commesso per giustificare la produzione transfrontaliera dei dati***.

Or. en

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'ordine europeo di produzione per la produzione di dati relativi agli abbonati ***o dati relativi agli accessi*** può essere emesso per qualsiasi reato.	3. L'ordine europeo di produzione per la produzione di dati relativi agli abbonati può essere emesso per qualsiasi reato.

Or. en

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'ordine europeo di produzione per la produzione di dati relativi ***alle operazioni*** o dati relativi al contenuto può essere emesso solo	4. L'ordine europeo di produzione per la produzione di dati relativi ***al traffico*** o dati relativi al contenuto può essere emesso solo ***per reati punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima di almeno 5 anni.***
(a) per i reati punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima di almeno 3 anni, oppure	
(b) per i seguenti reati, se commessi in tutto o in parte a mezzo di un sistema di informazione:	
– i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio[47];	
– i reati di cui agli articoli da 3 a 7 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[48];	
– i reati di cui agli articoli da 3 a 8 della direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;	
(c) per i reati di cui agli articoli da 3 a 12 e all'articolo 14 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio[49].	

47 Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1).

48 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag.

1).

49 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

Or. en

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. L'ordine europeo di produzione per la produzione di dati relativi al traffico o dati relativi al contenuto può essere emesso, a titolo eccezionale, anche per i seguenti reati, qualora tale misura esista anche nello Stato di esecuzione per lo stesso tipo di reato:
	(a) per i seguenti reati, se commessi in tutto o in parte a mezzo di un sistema di informazione:
	– i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio[1bis];
	– i reati di cui agli articoli da 3 a 7 della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[1ter];
	– i reati di cui agli articoli da 3 a 8 della direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
	(b) per i reati di cui agli articoli da 3 a 12 e all'articolo 14 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio[1quater].

[1bis] Decisione quadro 2001/413/GAI del

Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1).

1ter ***Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).***

1quater ***Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).***

Or. en

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***il destinatario*** dell'ordine europeo di produzione, di cui all'articolo 7;	(b) ***i destinatari*** dell'ordine europeo di produzione, di cui all'articolo 7;

Or. en

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) la categoria di dati richiesti (dati relativi agli abbonati, dati relativi ***agli accessi, dati relativi alle operazioni*** o dati	(d) la categoria di dati richiesti (dati relativi agli abbonati, dati relativi ***al traffico*** o dati relativi al contenuto);

relativi al contenuto);

Or. en

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) ***se del caso,*** l'intervallo di tempo per il quale è richiesta la produzione;	(e) l'intervallo di tempo per il quale è richiesta la produzione;

Or. en

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) in caso di emergenza ***o richiesta di divulgazione anticipata***, i relativi motivi;	(g) in caso di emergenza, i relativi motivi ***debitamente giustificati***;

Or. en

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) se i dati ricercati sono conservati o trattati nell'ambito di un'infrastruttura fornita dal prestatore di servizi a una società o altra entità diversa da una persona fisica, la conferma che l'ordine è effettuato in conformità al paragrafo 6;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) i motivi della necessità e della proporzionalità della misura.	(i) i motivi della necessità e della proporzionalità della misura***, tenendo conto dei diritti della persona indagata o imputata***.

Or. en

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Se i dati ricercati sono conservati o trattati nell'ambito di un'infrastruttura fornita dal prestatore di servizi a una società o altra entità diversa da una persona fisica, e se risulta inappropriato rivolgere atti d'indagine a detta società o entità, soprattutto perché si rischierebbe di compromettere l'indagine, l'ordine europeo di produzione è rivolto solo al prestatore di servizi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 119

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Se l'autorità di emissione ha motivo di ritenere che i dati richiesti relativi alle operazioni o al contenuto	***soppresso***

siano protetti con immunità e privilegi riconosciuti dal diritto dello Stato membro nel quale il destinatario risiede o è stabilito o che la loro divulgazione possa incidere su interessi fondamentali di tale Stato membro, come la sicurezza e la difesa nazionali, essa chiede chiarimenti prima di emettere l'ordine europeo di produzione, anche consultando le autorità competenti di detto Stato membro direttamente o tramite Eurojust o la Rete giudiziaria europea. Se ritiene che i dati richiesti relativi all'accesso, alle operazioni o al contenuto siano protetti con immunità e privilegi o che la loro divulgazione incida su interessi fondamentali dell'altro Stato membro, l'autorità di emissione non emette l'ordine europeo di produzione.

Or. en

Emendamento 120

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'ordine europeo di conservazione può essere emesso se è necessario e proporzionato per impedire la rimozione, la cancellazione o la modifica di dati in vista di una successiva richiesta di produzione dei medesimi tramite l'assistenza giudiziaria, un ordine europeo d'indagine o un ordine europeo di produzione. L'ordine europeo di conservazione per la conservazione di dati può essere emesso per qualsiasi reato.	2. L'ordine europeo di conservazione può essere emesso se è necessario e proporzionato per impedire la rimozione, la cancellazione o la modifica di dati in vista di una successiva richiesta di produzione dei medesimi tramite l'assistenza giudiziaria, un ordine europeo d'indagine o un ordine europeo di produzione***, tenendo conto dei diritti della persona indagata o imputata***. L'ordine europeo di conservazione per la conservazione di dati può essere emesso per qualsiasi reato***, se avrebbe potuto essere disposto alle stesse condizioni in un caso nazionale analogo e se esistono motivi impellenti che diano adito a un certo livello di sospetto che il reato sia stato commesso per giustificare***

la conservazione dei dati.

Or. en

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***il destinatario*** dell'ordine europeo di conservazione, di cui all'articolo 7;	(b) ***i destinatari*** dell'ordine europeo di conservazione, di cui all'articolo 7;

Or. en

Emendamento 122

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) la categoria di dati da conservare (dati relativi agli abbonati, dati relativi ***agli accessi, dati relativi alle operazioni*** o dati relativi al contenuto);	(d) la categoria di dati da conservare (dati relativi agli abbonati, dati relativi ***al traffico*** o dati relativi al contenuto);

Or. en

Emendamento 123

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) ***se del caso,*** l'intervallo di tempo per il quale è richiesta la conservazione;	(e) l'intervallo di tempo per il quale è richiesta la conservazione;

Or. en

Emendamento 124

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) i motivi della necessità e della proporzionalità della misura.	(g) i motivi della necessità e della proporzionalità della misura***, tenendo conto dei diritti della persona indagata o imputata***.

Or. en

Emendamento 125

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	Base giuridica
	1. Qualora un prestatore di servizi che offre servizi negli Stati membri vincolati dal presente regolamento non sia stabilito nell'Unione, gli Stati membri vincolati dal presente regolamento stabiliscono norme che impongono a tali prestatori di servizi di designare un rappresentante legale per la ricezione, l'osservanza e l'esecuzione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione emessi dalle autorità competenti degli Stati membri, ai fini dell'acquisizione di informazioni elettroniche nei procedimenti penali. Il rappresentante legale è stabilito in uno degli Stati membri vincolati dal presente regolamento in cui il prestatore di servizi offre i suoi servizi.
	2. Qualora un prestatore di servizi che offre servizi negli Stati membri vincolati dal presente regolamento sia stabilito in uno Stato membro non vincolato dal presente regolamento, gli Stati membri vincolati dal presente regolamento

stabiliscono norme secondo cui tale prestatore di servizi designa un rappresentante legale per la ricezione, il rispetto e l'esecuzione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione emessi dalle autorità competenti degli Stati membri, ai fini dell'acquisizione di informazioni elettroniche nei procedimenti penali. Il rappresentante legale è stabilito in uno degli Stati membri vincolati dal presente regolamento in cui il prestatore di servizi offre i suoi servizi.

3. All'atto della designazione del rappresentante legale, gli Stati membri provvedono affinché tale prestatore di servizi ne dia notifica per iscritto allo Stato membro in cui è stabilito il suo rappresentante legale. La notifica contiene la designazione e i dati di contatto del suo rappresentante legale, nonché le eventuali modifiche.

4. Nella notifica si specifica in quale o quali delle lingue ufficiali dell'Unione, di cui al regolamento 1/58, è possibile rivolgersi al rappresentante legale. Tra di esse figura almeno una delle lingue accettate dallo Stato membro in cui il rappresentante legale è stabilito.

5. Le informazioni, notificate agli Stati membri a norma del presente articolo, sono rese pubbliche su un'apposita pagina Internet della Rete giudiziaria europea in materia penale. Tali informazioni sono aggiornate periodicamente.

6. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Or. en

Emendamento 126

Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Destinatario dell'ordine europeo di produzione e dell'ordine europeo di conservazione	***Destinatari*** dell'ordine europeo di produzione e dell'ordine europeo di conservazione

Or. en

Emendamento 127

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'ordine europeo di produzione e l'ordine europeo di conservazione sono rivolti direttamente ***al rappresentante legale designato dal prestatore di servizi ai fini dell'acquisizione delle prove nei procedimenti penali.***	1. ***Ai fini dell'acquisizione di informazioni elettroniche nei procedimenti penali,*** l'ordine europeo di produzione e l'ordine europeo di conservazione sono rivolti direttamente ***e simultaneamente*** ***(a) allo stabilimento principale del prestatore di servizi in cui è stabilito il titolare del trattamento o, se del caso, il suo rappresentante legale; nonché*** ***(b) all'autorità di esecuzione.***

Or. en

Emendamento 128

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi stabiliti nel loro territorio notifichino loro per iscritto il luogo in cui è stabilito il titolare del

trattamento dei dati. La notifica contiene i dati di contatto dello stabilimento principale del prestatore di servizi in cui è stabilito il titolare del trattamento, nonché le relative modifiche.

Or. en

Emendamento 129

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Le informazioni, notificate agli Stati membri a norma del paragrafo 1 bis, sono rese pubbliche su un'apposita pagina Internet della Rete giudiziaria europea in materia penale. Tali informazioni sono aggiornate periodicamente.

Or. en

Emendamento 130

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. Ove sia chiaro che la persona i cui dati sono ricercati non risiede né nello Stato di emissione, né nello Stato di esecuzione, l'ordine europeo di produzione è anche rivolto, simultaneamente, all'autorità interessata.

Or. en

Emendamento 131

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In assenza di designazione del rappresentante legale, l'ordine europeo di produzione e l'ordine europeo di conservazione possono essere rivolti a qualsiasi stabilimento del prestatore di servizi nell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 132

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se il rappresentante legale non ottempera all'EPOC in un caso di emergenza conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, l'EPOC può essere rivolto a qualsiasi stabilimento del prestatore di servizi nell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 133

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se il rappresentante legale non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 9 o 10 e l'autorità di emissione ritiene che sussista un grave rischio di perdita dei dati, l'ordine europeo di produzione o l'ordine europeo di conservazione può	***soppresso***

essere rivolto a qualsiasi stabilimento del prestatore di servizi nell'Unione.

Or. en

Emendamento 134

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ordine europeo di produzione o l'ordine europeo di conservazione è trasmesso ***al prestatore di servizi*** mediante un certificato di ordine europeo di produzione (European Production Order Certificate, EPOC) o un certificato di ordine europeo di conservazione (European Preservation Order Certificate, EPOC-PR), rispettivamente.	L'ordine europeo di produzione o l'ordine europeo di conservazione è trasmesso ***ai destinatari di cui all'articolo 7*** mediante un certificato di ordine europeo di produzione (European Production Order Certificate, EPOC) o un certificato di ordine europeo di conservazione (European Preservation Order Certificate, EPOC-PR), rispettivamente.

Or. en

Emendamento 135

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'EPOC o l'EPOC-PR è trasmesso direttamente con ogni mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che ***permettano al destinatario di stabilirne l'autenticità***.	L'EPOC o l'EPOC-PR è trasmesso direttamente con ogni mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che ***ne attestino l'autenticità ai destinatari***.

Or. en

Emendamento 136

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora i prestatori di servizi, gli Stati membri o gli organi dell'Unione abbiano istituito piattaforme dedicate o altri canali sicuri per il trattamento delle richieste di dati da parte delle autorità giudiziarie e di contrasto, l'autorità di emissione può scegliere di trasmettere il certificato tramite questi canali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 137

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'EPOC contiene le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettere da a) a ***h***), comprese informazioni sufficienti a permettere ***al destinatario*** di identificare e contattare l'autorità di emissione. ***I motivi della necessità e della proporzionalità della misura o ulteriori dettagli sulle indagini non sono inclusi.***	3. L'EPOC contiene le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettere da a) a ***i***), comprese informazioni sufficienti a permettere ***ai destinatari*** di identificare e contattare l'autorità di emissione.

Or. en

Emendamento 138

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'EPOC-PR contiene le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettere da a) a ***f***), comprese informazioni sufficienti a permettere ***al destinatario*** di identificare e contattare l'autorità di emissione. ***I motivi della***	4. L'EPOC-PR contiene le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettere da a) a ***g***), comprese informazioni sufficienti a permettere ***ai destinatari*** di identificare e contattare l'autorità di emissione.

necessità e della proporzionalità della misura o ulteriori dettagli sulle indagini non sono inclusi.

Or. en

Emendamento 139

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Se necessario,*** l'EPOC o l'EPOC-PR è tradotto in una lingua ufficiale ***dell'Unione accettata dal destinatario. Qualora non sia stata specificata nessuna lingua***, ***l'EPOC*** o ***l'EPOC-PR è tradotto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il rappresentante legale risiede o è stabilito***.	5. L'EPOC o l'EPOC-PR è tradotto in una lingua ufficiale ***dello Stato di esecuzione e, se del caso, dello Stato interessato***, o ***in qualsiasi altra lingua che lo Stato di esecuzione e, se del caso, lo Stato interessato, accettino conformemente al paragrafo 5 bis***.

Or. en

Emendamento 140

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Ogni Stato membro può, in qualsiasi momento, esprimere in una dichiarazione inviata alla Commissione la volontà di accettare le traduzioni degli EPOC o degli EPOC-PR in una o più altre lingue ufficiali dell'Unione diverse dalla lingua o dalle lingue ufficiali di tale Stato membro. La Commissione rende tali dichiarazioni disponibili a tutti gli Stati membri e alla RGE.

Or. en

Emendamento 141

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Quando riceve l'EPOC ***il destinatario provvede affinché i dati richiesti siano trasmessi direttamente all'autorità di emissione o alle autorità di contrasto, come indicato nell'EPOC,*** entro 10 giorni dalla sua ricezione***, a meno che l'autorità di emissione indichi motivi per una divulgazione anticipata***.	1. Quando riceve l'EPOC***, l'autorità di esecuzione riconosce l'EPOC, trasmesso conformemente alle disposizioni del presente regolamento, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione,*** entro 10 giorni dalla sua ricezione.

Or. en

Emendamento 142

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Entro il termine di 10 giorni di cui al paragrafo 1, mentre il prestatore di servizi conserva i dati richiesti, l'autorità di esecuzione può opporsi all'EPOC e addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione previsti all'articolo 10 bis. In tal caso, informa di tale decisione l'autorità di emissione, il prestatore di servizi e, se del caso, l'autorità interessata.

Or. en

Emendamento 143

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Se l'autorità di esecuzione non ha addotto nessuno dei motivi di cui all'articolo 10 bis entro il termine di 10 giorni, il prestatore di servizi a cui è rivolto l'ordine assicura che i dati richiesti siano immediatamente trasmessi direttamente all'autorità di emissione o alle autorità di contrasto, come indicato nell'EPOC.

Or. en

Emendamento 144

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In caso di emergenza ***il destinatario trasmette i dati richiesti*** senza ***indebito ritardo, al più tardi entro 6*** ore dalla ricezione dell'EPOC.	2. In caso di emergenza***, l'autorità di esecuzione riconosce l'EPOC, trasmesso conformemente alle disposizioni del presente regolamento,*** senza ***imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, entro 24*** ore dalla ricezione dell'EPOC***, mentre il prestatore di servizi conserva i dati richiesti***.

Or. en

Emendamento 145

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Se l'autorità di esecuzione non ha

	addotto nessuno dei motivi di cui all'articolo 10 bis entro il termine di 24 ore di cui al paragrafo 2, il prestatore di servizi a cui è rivolto l'ordine assicura che i dati richiesti siano immediatamente trasmessi direttamente all'autorità di emissione o alle autorità di contrasto, come indicato nell'EPOC.

Or. en

Emendamento 146

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Qualora risulti evidente che la persona i cui dati sono ricercati non risiede né nello Stato di emissione né nello Stato di esecuzione, e l'autorità interessata ritenga che sussista uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione elencati all'articolo 10 bis, essa ne informa immediatamente l'autorità di esecuzione, sulla base di un parere motivato. L'autorità di esecuzione tiene tale parere motivato in debita considerazione.

Or. en

Emendamento 147

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se ***non può ottemperare ai suoi obblighi perché*** l'EPOC è incompleto o contiene errori manifesti o informazioni insufficienti per eseguirlo, ***il destinatario*** ne informa l'autorità di emissione	3. Se l'EPOC è incompleto o contiene errori manifesti, ***di forma o di contenuto,*** o informazioni insufficienti per eseguirlo, ***l'autorità di esecuzione, di propria iniziativa o per conto del prestatore di***

specificata nell'EPOC senza indebito ritardo e chiede chiarimenti, usando il modulo di cui all'allegato III. ***Esso comunica all'autorità*** di emissione ***se è stato o meno possibile procedere all'identificazione e alla conservazione conformemente al paragrafo 6***. L'autorità di emissione reagisce tempestivamente, al più tardi entro 5 giorni. I termini di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano fino a quando sono forniti i chiarimenti.	***servizi o, se del caso, dell'autorità interessata,*** ne informa l'autorità di emissione specificata nell'EPOC senza indebito ritardo e chiede chiarimenti, ***o, se del caso, rettifiche da parte dell'autorità*** di emissione, usando il modulo di cui all'allegato III. L'autorità di emissione reagisce tempestivamente, al più tardi entro 5 giorni. I termini di cui ai paragrafi 1***, 1 bis, 1 ter, 2*** e 2 ***bis*** non si applicano fino a quando sono forniti i chiarimenti. ***In mancanza di risposta da parte dell'autorità di emissione, l'ordine è considerato nullo e privo di effetti.***

Or. en

Emendamento 148

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se non ***può*** ottemperare ai ***suoi*** obblighi a causa di forza maggiore o per impossibilità materiale non imputabile ***al destinatario*** o, se diverso, al prestatore di servizi, in particolare perché la persona i cui dati sono ricercati non è sua cliente o i dati sono stati cancellati prima della ricezione dell'EPOC, ***il destinatario*** ne informa l'autorità di emissione specificata nell'EPOC senza indebito ritardo e spiega i motivi, usando il modulo di cui all'allegato III. Se le condizioni pertinenti sono soddisfatte, l'autorità di emissione ritira l'EPOC.	4. Se ***i destinatari*** non ***possono*** ottemperare ai ***loro*** obblighi a causa di forza maggiore o per impossibilità materiale non imputabile ***ai destinatari*** o, se diverso, al prestatore di servizi, in particolare perché la persona i cui dati sono ricercati non è sua cliente o i dati sono stati cancellati prima della ricezione dell'EPOC, ***l'autorità di esecuzione, di propria iniziativa o per conto del prestatore di servizi o, se del caso, dell'autorità interessata,*** ne informa l'autorità di emissione specificata nell'EPOC senza indebito ritardo e spiega i motivi, usando il modulo di cui all'allegato III. Se le condizioni pertinenti sono soddisfatte, l'autorità di emissione ritira l'EPOC ***e informa di tale decisione i destinatari***.

Or. en

Emendamento 149

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In tutti i casi in cui per altri motivi non fornisce le informazioni richieste o non le fornisce in maniera esaustiva o entro i termini, il destinatario ne comunica i motivi all'autorità di emissione senza indebito ritardo, al più tardi entro i termini di cui ai paragrafi 1 e 2, usando il modulo di cui all'allegato III. L'autorità di emissione riesamina l'ordine alla luce delle informazioni fornite dal prestatore di servizi e, se necessario, fissa a quest'ultimo un nuovo termine per la produzione dei dati.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Rientra nell'articolo 10 bis (nuovo).

Emendamento 150

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora ritenga di non poter ottemperare all'EPOC perché dalle sole informazioni ivi contenute risulta che esso viola manifestamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o che è manifestamente arbitrario, il destinatario invia il modulo di cui all'allegato III anche all'autorità di esecuzione competente del proprio Stato membro. In tali casi l'autorità di esecuzione competente può chiedere all'autorità di emissione chiarimenti sull'ordine europeo di produzione, direttamente o tramite	***soppresso***

Eurojust o la Rete giudiziaria europea.

Or. en

Motivazione

Il testo sarà incluso nell'articolo 10 bis, che elenca i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione.

Emendamento 151

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***Se non produce immediatamente i dati richiesti, il destinatario li conserva***, ***tranne se le informazioni contenute nell'EPOC non consentono di indentificarli***, ***nel qual caso il destinatario chiede chiarimenti conformemente al paragrafo 3. I dati sono conservati fino alla loro produzione sulla base dell'ordine europeo di produzione chiarito e il relativo certificato o attraverso altri canali, quali l'assistenza giudiziaria. Se la produzione e la conservazione dei dati non sono più necessarie, l'autorità di emissione e, ove applicabile ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 8, l'autorità di esecuzione, ne informa il destinatario senza indebito ritardo.***	6. ***Durante la procedura di cui ai paragrafi 1***, ***1 bis***, ***1 ter,*** ***2***, ***2 bis***, ***3*** e ***4***, ***il prestatore*** di ***servizi conserva i dati richiesti***.

Or. en

Emendamento 152

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Quando riceve l'EPOC-PR ***il destinatario provvede***, ***senza indebito***	1. Quando riceve l'EPOC-PR***, l'autorità di esecuzione riconosce***

ritardo, ***a conservare i dati richiesti. La conservazione cessa dopo 60 giorni, a meno che l'autorità di emissione confermi che è stata avviata la successiva richiesta*** di ***produzione***.	***l'EPOC-PR***, ***trasmesso conformemente alle disposizioni del presente regolamento***, ***senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato*** di ***esecuzione, entro 10 giorni dalla sua ricezione***.

Or. en

Emendamento 153

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Entro il termine di 10 giorni di cui al paragrafo 1, mentre il prestatore di servizi conserva i dati richiesti, l'autorità di esecuzione può opporsi all'EPOC-PR e addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione previsti all'articolo 10 bis. In tal caso, informa di tale decisione l'autorità di emissione e il prestatore di servizi e la conservazione ha immediatamente termine.

Or. en

Emendamento 154

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Se l'autorità di esecuzione non ha addotto nessuno dei motivi elencati all'articolo 10 bis entro il termine di 10 giorni, il prestatore di servizi a cui è rivolto l'ordine continua a conservare i

	dati richiesti per un termine di 30 giorni, rinnovabile una sola volta.

Or. en

Motivazione

Il termine di 30 giorni è anche il termine per adottare una decisione relativa a un ordine europeo di indagine, con possibilità di proroga per altri 30 giorni.

Emendamento 155

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se l'autorità di emissione conferma entro il termine di cui al paragrafo 1 ***l'avvio della successiva richiesta*** di produzione, il ***destinatario*** conserva i dati per tutto il tempo necessario per ***la loro produzione una volta che la successiva richiesta*** di produzione ***è stata notificata***.	2. Se l'autorità di emissione conferma***,*** entro il termine ***di 30 giorni*** di cui al paragrafo 1 ***ter, l'avvenuta emissione del conseguente ordine europeo*** di produzione, il ***prestatore di servizi*** conserva i dati per tutto il tempo necessario per ***l'esecuzione di tale ordine europeo*** di produzione ***a norma dell'articolo 9***.

Or. en

Emendamento 156

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se la conservazione non è più necessaria, l'autorità di emissione ne informa ***il destinatario*** senza indebito ritardo.	3. Se la conservazione non è più necessaria, l'autorità di emissione ne informa ***i destinatari*** senza indebito ritardo.

Or. en

Emendamento 157

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se ***non può ottemperare ai suoi obblighi perché il certificato*** è incompleto o contiene errori manifesti o informazioni insufficienti per eseguirlo, ***il destinatario*** ne informa l'autorità di emissione specificata nell'EPOC-PR senza indebito ritardo e chiede chiarimenti, usando il modulo di cui all'allegato III. L'autorità di emissione reagisce tempestivamente, al più tardi entro 5 giorni. ***Il destinatario, da parte sua, provvede*** affinché possano essere ricevuti i chiarimenti necessari per ottemperare ***all'obbligo*** di cui ***al paragrafo*** 1.	4. Se ***l'EPOC-PR*** è incompleto o contiene errori manifesti***, di forma o di contenuto,*** o informazioni insufficienti per eseguirlo, ***l'autorità di esecuzione, di propria iniziativa o per conto del prestatore di servizi,*** ne informa l'autorità di emissione specificata nell'EPOC-PR senza indebito ritardo e chiede chiarimenti, ***o, se del caso, rettifiche da parte dell'autorità di emissione,*** usando il modulo di cui all'allegato III. L'autorità di emissione reagisce tempestivamente, al più tardi entro 5 giorni. ***I destinatari provvedono*** affinché possano essere ricevuti i chiarimenti necessari per ottemperare ***agli obblighi*** di cui ***ai paragrafi*** 1***, 1 bis e 1 ter. In mancanza di risposta da parte dell'autorità di emissione, l'ordine è considerato nullo e privo di effetti.***

Or. en

Emendamento 158

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se non ***può*** ottemperare ai ***suoi*** obblighi a causa di forza maggiore o per impossibilità materiale non imputabile ***al destinatario*** o, se diverso, al prestatore di servizi, in particolare perché la persona i cui dati sono ricercati non è sua cliente o i dati sono stati cancellati prima della ricezione dell'ordine, ***il destinatario*** ne informa l'autorità di emissione specificata nell'EPOC-PR senza indebito ritardo e	5. Se ***i destinatari*** non ***possono*** ottemperare ai ***loro*** obblighi a causa di forza maggiore o per impossibilità materiale non imputabile ***ai destinatari*** o, se diverso, al prestatore di servizi, in particolare perché la persona i cui dati sono ricercati non è sua cliente o i dati sono stati cancellati prima della ricezione dell'ordine, ***l'autorità di esecuzione, di propria iniziativa o per conto del prestatore di***

spiega i motivi, usando il modulo di cui all'allegato III. Se le condizioni pertinenti sono soddisfatte, l'autorità di emissione ritira l'EPOC-PR.	***servizi,*** ne informa l'autorità di emissione specificata nell'EPOC-PR senza indebito ritardo e spiega i motivi, usando il modulo di cui all'allegato III. Se le condizioni pertinenti sono soddisfatte, l'autorità di emissione ritira l'EPOC-PR ***e informa di tale decisione i destinatari***.

Or. en

Emendamento 159

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. In tutti i casi in cui, per altri motivi indicati nel modulo di cui all'allegato III, non conserva le informazioni richieste, il destinatario ne comunica i motivi all'autorità di emissione senza indebito ritardo, usando il modulo di cui all'allegato III. L'autorità di emissione riesamina l'ordine alla luce della giustificazione fornita dal prestatore di servizi.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Rientra nell'articolo 10 bis (nuovo).

Emendamento 160

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Durante la procedura di cui ai paragrafi 1, 1 bis, 1 ter, 4 e 5, il prestatore di servizi conserva i dati richiesti.

Emendamento 161

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 bis
	Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione
	1. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, l'autorità di esecuzione può rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione dell'EPOC o dell'EPOC-PR qualora:
	(a) l'esecuzione dell'ordine europeo di produzione o dell'ordine europeo di conservazione sia contraria al principio del ne bis in idem;
	(b) sussistano seri motivi per ritenere che l'esecuzione dell'ordine europeo di produzione o dell'ordine europeo di conservazione sia incompatibile con gli obblighi dello Stato di esecuzione ai sensi dell'articolo 6 TUE e della Carta; o
	(c) il diritto dello Stato di esecuzione o, se del caso, dello Stato interessato, preveda immunità o privilegi;
	2. In aggiunta al paragrafo 1, l'autorità di esecuzione può rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione dell'EPOC o dell'EPOC-PR qualora:
	(a) le condizioni per l'emissione di un ordine europeo di produzione o di un ordine europeo di conservazione, quali previste agli articoli 5 e 6 del presente regolamento, non siano rispettate;
	(b) l'EPOC o l'EPOC-PR siano incompleti o manifestamente inesatti, per quanto riguarda la forma o il contenuto, e non siano stati completati o corretti in seguito alle consultazioni di cui all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, e

all'articolo 10, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento;

(c) l'esecuzione dell'ordine europeo di produzione o dell'ordine europeo di conservazione leda interessi essenziali di sicurezza nazionale, metta in pericolo la fonte delle informazioni o comporti l'uso di informazioni classificate riguardanti attività di intelligence specifiche;

(d) l'ordine europeo di produzione o l'ordine europeo di conservazione si riferisca a un reato che si presume commesso fuori del territorio dello Stato di emissione e il diritto dello Stato di esecuzione non consenta l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio; l'EPOC o l'EPOC-PR si riferisca ad un reato che si presume commesso interamente o parzialmente nel territorio dello Stato di esecuzione;

(e) la condotta riguardo alla quale è stato emesso l'EPOC o l'EPOC-PR non costituisca reato in base al diritto dello Stato di esecuzione, a meno che riguardi un reato elencato nelle categorie figuranti nell'allegato III bis, come indicato dall'autorità di emissione nell'EPOC o nell'EPOC-PR, qualora sia punibile nello Stato di emissione con una pena o una misura di sicurezza detentiva della durata massima di almeno tre anni;

(f) l'esecuzione dell'ordine europeo di produzione o dell'ordine europeo di conservazione sia limitata, ai sensi del diritto dello Stato di esecuzione, a un elenco o a una categoria di reati punibili entro una soglia più alta; o

(g) l'ottemperanza all'ordine europeo di produzione o all'ordine europeo di conservazione sia in contrasto con il diritto applicabile di un paese terzo che vieta la divulgazione dei dati in questione conformemente al diritto nazionale dello Stato di esecuzione.

3. Qualora risulti evidente che la persona i cui dati sono ricercati non risiede né

nello Stato di emissione né nello Stato di esecuzione, e l'autorità interessata ritenga che sussista uno dei motivi elencati all'articolo 10 bis, essa ne informa immediatamente l'autorità di esecuzione, sulla base di un parere motivato. L'autorità di esecuzione tiene il parere motivato nel debito conto.

4. Il paragrafo 2, lettere e) ed f) non si applica ai dati degli abbonati e agli indirizzi IP.

5. Il paragrafo 1, lettera g) si applica conformemente alla procedura prevista all'articolo 15.

6. Qualora l'ordine europeo di produzione o l'ordine europeo di conservazione riguardi reati tributari, in materia di dogana e di cambio, l'autorità di esecuzione non rifiuta il riconoscimento o l'esecuzione a motivo del fatto che il diritto nazionale dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o imposte o non prevede lo stesso tipo di regolamento in materia di tasse, imposte, dogana e di cambio del diritto dello Stato di emissione.

7. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, prima di decidere di non riconoscere o non dare esecuzione a un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione, in tutto o in parte, l'autorità di esecuzione consulta con qualsiasi mezzo appropriato l'autorità di emissione e, se del caso, chiede a quest'ultima di fornirle senza ritardo qualsiasi informazione necessaria.

8. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), e se la revoca del privilegio o dell'immunità compete ad un'autorità dello Stato di esecuzione, l'autorità di esecuzione le inoltra prontamente la richiesta. Se invece la revoca del privilegio o dell'immunità compete ad un'autorità di un altro Stato o di un'organizzazione internazionale, spetta all'autorità di emissione farne richiesta

	all'autorità interessata.
	9. L'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione in merito al ricorso a tutti i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione quali elencati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, utilizzando il modulo previsto all'allegato III.

Or. en

Emendamento 162

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Riservatezza e informazioni all'utente	Informazioni all'utente ***e riservatezza***

Or. en

Emendamento 163

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il destinatario ***e, se diverso, il prestatore di servizi prende le misure necessarie per garantire*** la ***riservatezza dell'EPOC o dell'EPOC-PR e dei dati prodotti o conservati e, se richiesto dall'autorità di emissione***, ***si astiene dall'informare la persona i cui dati sono ricercati, per non ostacolare il pertinente procedimento penale***.	1. Il destinatario ***informa la persona i cui dati sono ricercati, senza indebito ritardo. Nell'informare*** la ***persona, il destinatario include informazioni in merito ai mezzi di ricorso disponibili, quali previsti all'articolo 17***, ***e prende le misure necessarie per garantire la riservatezza dell'EPOC o dell'EPOC-PR e dei dati prodotti o conservati***.

Or. en

Motivazione

L'informazione dell'utente dovrebbe sempre essere la regola generale e comparire quindi all'inizio dell'articolo.

Emendamento 164

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Su richiesta debitamente giustificata dell'autorità di emissione, basata su un'ordinanza del giudice, il destinatario si astiene dall'informare la persona i cui dati sono ricercati, per non ostacolare il pertinente procedimento penale.

Or. en

Motivazione

La "regola del bavaglio" dovrebbe costituire soltanto un'eccezione alla regola generale di cui al paragrafo 1.

Emendamento 165

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se ha chiesto ***al destinatario*** di astenersi dall'informare la persona i cui dati sono ricercati dall'EPOC, l'autorità di emissione informa senza indebito ritardo tale persona in merito alla produzione dei dati. Detta informazione può essere posticipata per il tempo necessario e proporzionato per non ostacolare il pertinente procedimento penale.	2. Se ha chiesto ***ai destinatari*** di astenersi dall'informare la persona i cui dati sono ricercati dall'EPOC ***o dall'EPOC-PR, su richiesta debitamente giustificata, basata su un'ordinanza del giudice***, l'autorità di emissione informa senza indebito ritardo tale persona in merito alla produzione ***o alla conservazione*** dei dati. Detta informazione può essere posticipata per il tempo necessario e proporzionato per non ostacolare il pertinente procedimento penale***, tenendo conto dei diritti dell'indagato o imputato e fatti salvi i diritti della difesa e i mezzi di ricorso effettivo***.

Or. en

Emendamento 166

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 11 bis
	Limiti all'uso delle informazioni ottenute
	Le informazioni elettroniche che sono state prodotte o conservate da un EPOC o un EPOC-PR non sono utilizzate ai fini di procedimenti diversi da quelli per i quali sono state ottenute conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 167

Proposta di regolamento
Articolo 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 11 ter
	Ammissibilità e cancellazione delle informazioni elettroniche
	1. Le informazioni elettroniche che sono state raccolte in violazione del presente regolamento non sono ammissibili dinanzi a un tribunale e devono essere immediatamente cancellate.
	2. Le informazioni elettroniche che non sono più necessarie per l'indagine o il procedimento per il quale sono state prodotte o conservate devono essere immediatamente cancellate. A tal fine, gli Stati membri dispongono che siano fissati adeguati termini per la cancellazione delle informazioni elettroniche prodotte o

	conservate o per un riesame periodico della necessità della conservazione delle informazioni elettroniche. Misure procedurali garantiscono che tali termini siano rispettati.
	3. La persona interessata è informata in merito alla cancellazione.

Or. en

Emendamento 168

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Laddove ciò sia previsto dal diritto nazionale dello Stato di emissione ***per gli ordini nazionali in situazioni analoghe, il*** prestatore di servizi ***può chiedere allo Stato*** di ***emissione il rimborso delle spese conformemente alle disposizioni nazionali***.	***Se il prestatore di servizi lo richiede, lo*** Stato di emissione ***rimborsa le spese giustificate, sostenute dal*** prestatore di servizi ***e relative all'esecuzione dell'ordine europeo*** di ***produzione o dell'ordine europeo di conservazione***.

Or. en

Emendamento 169

Proposta di regolamento
Capo 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Capo 3: Sanzioni ***ed esecuzione***	Capo 3: Sanzioni***, procedura di riesame e ricorsi***

Or. en

Emendamento 170

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatti salvi i diritti nazionali che prevedono l'irrogazione di sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni ***pecuniarie*** applicabili in caso di violazione degli obblighi di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni ***pecuniarie*** previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme e provvedimenti nonché loro eventuali modifiche.	Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento ***per quanto riguarda i prestatori di servizi sul loro territorio*** e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme e provvedimenti nonché loro eventuali modifiche.

Or. en

Emendamento 171

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Fatti salvi i loro obblighi in materia di protezione dei dati, i prestatori di servizi non sono ritenuti responsabili negli Stati membri per le conseguenze derivanti dall'ottemperanza ad un EPOC o un EPOC-PR.

Or. en

Emendamento 172

Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La procedura di esecuzione non è più necessaria in seguito al coinvolgimento automatico dell'autorità di esecuzione.

Emendamento 173

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 14 bis
	Procedura di riesame in caso di obblighi contrastanti con il diritto di un paese terzo
	1. Se l'autorità di esecuzione, di propria iniziativa o su richiesta del prestatore di servizi o, se del caso, sulla base di un parere motivato dell'autorità interessata, ritiene che l'ottemperanza all'ordine europeo di produzione o all'ordine europeo di conservazione sia in contrasto con il diritto applicabile di un paese terzo che vieta la divulgazione dei dati in questione, ne informa l'autorità di emissione entro 10 giorni dal ricevimento dell'ordine.
	2. Tale notifica contiene tutte le informazioni pertinenti sul diritto del paese terzo, sulla sua applicabilità al caso di specie e sulla natura dell'obbligo contrastante.
	3. L'autorità di emissione riesamina l'ordine europeo di produzione o l'ordine europeo di conservazione e informa i destinatari, entro 10 giorni dal ricevimento della notifica, sulla base dei criteri seguenti:
	(a) gli interessi tutelati dal diritto del paese terzo, compresi i diritti fondamentali e altri interessi che impediscano la divulgazione dei dati, in particolare gli interessi di sicurezza

nazionale del paese terzo;

(b) il grado di collegamento del procedimento penale per il quale l'ordine è stato emesso con la giurisdizione dello Stato di emissione e del paese terzo, risultante, tra l'altro:

i) dall'ubicazione, dalla cittadinanza e dalla residenza della persona i cui dati sono ricercati e/o della vittima;

ii) dal luogo in cui il reato in questione è stato commesso;

(c) il grado di collegamento tra il prestatore di servizi e il paese terzo in questione; il luogo di conservazione dei dati non è di per sé sufficiente per stabilire un grado di collegamento significativo;

(d) l'interesse dello Stato di emissione a ottenere le informazioni elettroniche in questione, sulla base della gravità del reato e dell'importanza di acquisire le informazioni elettroniche rapidamente;

(e) le possibili conseguenze per i destinatari in caso di ottemperanza all'ordine europeo di produzione o all'ordine europeo di conservazione, comprese le sanzioni che possono essere irrogate nei confronti dei prestatori di servizi.

4. Entro 10 giorni dal ricevimento della notifica, l'autorità di emissione può ritirare, confermare o adeguare l'ordine, se necessario, per dare attuazione a tali criteri. A tal fine, l'autorità di emissione può chiedere informazioni all'autorità competente del paese terzo, in conformità della direttiva (UE) 2016/680, nella misura in cui ciò non pregiudichi i termini previsti dal presente regolamento. Nel caso di un ritiro, l'autorità di emissione ne informa immediatamente i destinatari.

5. Se l'autorità di emissione decide di confermare l'ordine, informa i destinatari della sua decisione. L'autorità di

	esecuzione, pur tenendo nel debito conto la decisione dell'autorità di emissione, adotta una decisione finale sulla base dei criteri di cui al paragrafo 3, entro 10 giorni dal ricevimento della decisione dell'autorità di emissione, e informa l'autorità di emissione, il prestatore di servizi e, se del caso, lo Stato interessato della sua decisione finale. L'autorità di esecuzione può chiedere informazioni all'autorità competente del paese terzo, in conformità della direttiva (UE) 2016/680, nella misura in cui ciò non pregiudichi i termini previsti dal presente regolamento.
	6. Per la durata del procedimento di cui all'articolo 14 bis, il prestatore di servizi conserva i dati richiesti.

Or. en

Emendamento 174

Proposta di regolamento
Capo 4 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Capo 4: Mezzi di ricorso	***soppresso***

Or. en

Emendamento 175

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 176

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 177

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Gli indagati e gli imputati*** i cui dati sono stati ***ottenuti*** tramite un ordine europeo di produzione hanno il diritto a un ricorso effettivo contro ***tale ordine durante il procedimento penale per il quale l'ordine è stato emesso***, fatti salvi i mezzi di ricorso disponibili ai sensi della direttiva (UE) 2016/680 e del regolamento (UE) 2016/679.	1. ***Le persone*** i cui dati sono stati ***ricercati*** tramite un ordine europeo di produzione ***o un ordine europeo di conservazione*** hanno il diritto a un ricorso effettivo contro ***tali ordini nello Stato di emissione e di esecuzione ai sensi del diritto nazionale***, fatti salvi i mezzi di ricorso disponibili ai sensi della direttiva (UE) 2016/680 e del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 178

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le persone i cui dati sono stati ottenuti, diverse dagli indagati e imputati nel procedimento penale per il quale l'ordine europeo di produzione è stato emesso, hanno diritto a un ricorso effettivo contro tale ordine nello Stato di emissione, fatti salvi i mezzi di ricorso	***soppresso***

disponibili ai sensi della direttiva (UE) 2016/680 e del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Motivazione

Inserito nell'articolo 17, paragrafo 1.

Emendamento 179

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il diritto a un ricorso effettivo ***è esercitato dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato di emissione in conformità al diritto nazionale di tale Stato e*** include la possibilità di contestare la legittimità della misura, comprese la sua necessità e la sua proporzionalità.	3. Il diritto a un ricorso effettivo include la possibilità di contestare la legittimità della misura, comprese la sua necessità e la sua proporzionalità.

Or. en

Emendamento 180

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. I motivi di merito per l'emissione di un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione possono essere contestati nello Stato di emissione, fatte salve le garanzie dei diritti fondamentali nello Stato di esecuzione.

Or. en

Motivazione

In linea con i vigenti strumenti di riconoscimento reciproco dell'UE nel diritto penale.

Emendamento 181

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Fatto salvo l'articolo 11, l'autorità di emissione ***adotta*** le misure appropriate per garantire che siano fornite informazioni sulle possibilità di ricorso ai sensi del diritto nazionale e per garantirne l'esercizio effettivo.	4. Fatto salvo l'articolo 11, l'autorità di emissione ***e l'autorità di esecuzione adottano*** le misure appropriate per garantire che siano fornite informazioni ***a tempo debito*** sulle possibilità di ricorso ai sensi del diritto nazionale***, che specifichino anche quando si applicano tali possibilità di ricorso,*** e per garantirne l'esercizio effettivo.

Or. en

Emendamento 182

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Fatte salve le norme procedurali nazionali, gli Stati membri assicurano che nei procedimenti penali nello Stato di emissione siano rispettati i diritti della difesa e sia garantito un giusto processo nel valutare le prove acquisite tramite l'ordine europeo di produzione.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'ammissibilità delle informazioni elettroniche è inserita all'articolo 11 ter (nuovo).

Emendamento 183

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 18	***soppresso***
Privilegi e immunità ai sensi del diritto dello Stato di esecuzione	
Se i dati relativi alle operazioni o al contenuto ottenuti tramite l'ordine europeo di produzione sono protetti con immunità o privilegi ai sensi del diritto dello Stato membro del destinatario, o incidono su interessi fondamentali di tale Stato membro come la sicurezza e la difesa nazionali, l'organo giurisdizionale dello Stato di emissione garantisce, durante il procedimento penale per il quale l'ordine è stato emesso, che nel valutare la pertinenza e l'ammissibilità delle prove in questione tali motivi siano presi in considerazione come se fossero previsti dal suo diritto nazionale. L'organo giurisdizionale può consultare le autorità dello Stato membro pertinente, la Rete giudiziaria europea in materia penale o Eurojust.	

Or. en

Motivazione

I privilegi e le immunità sono inseriti all'articolo 10 bis (nuovo).

Emendamento 184

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il numero di EPOC e EPOC-PR emessi, per tipo di dati richiesti, ***prestatori di servizi*** destinatari e situazione (di	(a) il numero di EPOC e EPOC-PR emessi, per tipo di dati richiesti, destinatari e situazione (di emergenza o meno);

emergenza o meno);

Or. en

Emendamento 185

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il numero di EPOC e EPOC-PR adempiuti e non adempiuti, per tipo di dati richiesti, prestatori di servizi destinatari e situazione (di emergenza o meno);	(b) il numero di EPOC e EPOC-PR adempiuti e non adempiuti, per tipo di dati richiesti, prestatori di servizi**,** destinatari e situazione (di emergenza o meno);

Or. en

Emendamento 186

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) il numero di EPOC e EPOC-PR nei confronti dei quali è stata presentata un'obiezione, per tipo di dati richiesti, destinatari, situazione (di emergenza o meno) e i motivi di non riconoscimento sollevati;

Or. en

Emendamento 187

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) per gli EPOC adempiuti, la durata media per l'ottenimento dei dati richiesti	(c) per gli EPOC adempiuti, la durata media per l'ottenimento dei dati richiesti

dal momento dell'emissione dell'EPOC all'ottenimento dei dati, per tipo di dati richiesti, prestatori di servizi destinatari e situazione (di emergenza o meno);	dal momento dell'emissione dell'EPOC all'ottenimento dei dati, per tipo di dati richiesti, prestatori di servizi**,** destinatari e situazione (di emergenza o meno);

Or. en

Emendamento 188

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) per gli EPOC-PR adempiuti, la durata media per la rispettiva procedura EPOC successiva all'EPOC-PR, dal momento dell'emissione dell'EPOC-PR al momento dell'emissione dell'EPOC, per tipo di dati richiesti e destinatari;

Or. en

Emendamento 189

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) il numero di ordini europei di produzione trasmessi a uno Stato di esecuzione e da questo ricevuti ai fini dell'esecuzione, per tipo di dati richiesti, prestatori di servizi destinatari e situazione (di emergenza o meno), e il numero di tali ordini adempiuti;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 190

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) il numero di ricorsi proposti contro gli ordini europei di produzione nello Stato di emissione e nello Stato di esecuzione, per tipo di dati richiesti.	(e) il numero di ricorsi proposti contro gli ordini europei di produzione ***e gli ordini europei di conservazione*** nello Stato di emissione e nello Stato di esecuzione, per tipo di dati richiesti.

Or. en

Emendamento 191

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) le sanzioni irrogate, ai sensi dell'articolo 13, per dati richiesti, destinatari, situazione (di emergenza o meno) e importo delle sanzioni.

Or. en

Emendamento 192

Proposta di regolamento
Articolo 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 20	***soppresso***
Modifiche dei certificati e dei moduli	
La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 21 per modificare gli allegati I, II e III al fine di rispondere efficacemente all'eventuale necessità di migliorare il contenuto dei moduli EPOC e EPOC-PR e del modulo per fornire informazioni sull'impossibilità	

di eseguire l'EPOC o l'EPOC-PR.

Or. en

Emendamento 193

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 21	***soppresso***
Esercizio della delega	
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.	
2. La delega di potere di cui all'articolo 20 è conferita per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di applicazione del presente regolamento].	
3. La delega di potere di cui all'articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.	
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[50].	
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.	
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 20 entra in vigore solo se né	

il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

[50] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 13.

Or. en

Emendamento 194

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'autorità ***o le autorità di esecuzione che sono competenti*** per l'esecuzione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione ***per conto di un altro Stato membro***;	(b) l'autorità ***di esecuzione a cui l'EPOC o l'EPOC-PR è trasmesso*** per l'esecuzione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione;

Or. en

Emendamento 195

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) l'autorità interessata cui l'EPOC è trasmesso, qualora risulti evidente che la persona i cui dati sono ricercati non risiede né nello Stato di emissione né nello Stato di esecuzione.

Or. en

Emendamento 196

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) gli organi giurisdizionali competenti a trattare le obiezioni motivate dei destinatari conformemente agli articoli 15 e 16.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 197

Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità degli Stati membri possono continuare a emettere ordini europei di indagine conformemente alla direttiva 2014/41/UE per l'acquisizione di ***prove*** che rientrano anche nell'ambito di applicazione del presente regolamento.	Le autorità degli Stati membri possono continuare a emettere ordini europei di indagine conformemente alla direttiva 2014/41/UE per l'acquisizione di ***informazioni elettroniche*** che rientrano anche nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 198

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro il [***5*** anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al	Entro il [***3*** anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al

Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul suo funzionamento***, che include una valutazione della necessità di ampliarne l'ambito di applicazione. Se necessario, la relazione è corredata di proposte legislative***. La valutazione è svolta secondo gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione.	Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul suo funzionamento. La valutazione è svolta secondo gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione.

Or. en

Emendamento 199

Proposta di regolamento
Articolo 25 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica a decorrere dal [***6 mesi*** dopo l'entrata in vigore].	Esso si applica a decorrere dal [***3 anni*** dopo l'entrata in vigore].

Or. en

Emendamento 200

Proposta di regolamento
Allegato I – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
CERTIFICATO DI ORDINE EUROPEO DI PRODUZIONE (EPOC) PER LA PRODUZIONE DI ***PROVE*** ELETTRONICHE	CERTIFICATO DI ORDINE EUROPEO DI PRODUZIONE (EPOC) PER LA PRODUZIONE DI ***INFORMAZIONI*** ELETTRONICHE

Or. en

Emendamento 201

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
A norma del regolamento (UE) …[1] il ***destinatario del*** certificato di ordine europeo di produzione (EPOC) deve ***eseguire l'EPOC e trasmettere i dati richiesti all'autorità indicata nella sezione G, punto i), dell'EPOC. Se, ricevuto l'EPOC, non produce i dati richiesti***, ***il destinatario deve conservarli***, ***tranne*** se ***le informazioni contenute nell'EPOC non consentono di indentificarli. I dati devono essere conservati fino alla loro produzione o fino a quando l'autorità di emissione o***, se del caso, ***l'autorità di esecuzione comunica che non è più necessario conservarli e produrli***.	A norma del regolamento (UE) …[1] il certificato di ordine europeo di produzione (EPOC) deve ***essere inviato direttamente e contemporaneamente al prestatore di servizi***, ***all'autorità di esecuzione (o***, se ***del caso, al suo rappresentante legale) e***, se del caso, ***all'autorità interessata, per dare esecuzione all'EPOC***.
[1] Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale (GU L ...)	[1] Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale (GU L ...)

Or. en

Emendamento 202

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il destinatario deve prendere le misure necessarie per garantire la riservatezza dell'EPOC e dei dati prodotti o conservati.	***I destinatari devono*** prendere le misure necessarie per garantire la riservatezza dell'EPOC e dei dati prodotti o conservati.

Or. en

Emendamento 203

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione A – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Destinatario:	***Destinatari (contrassegnare la casella pertinente e completare)***: ***[] prestatore di servizi o, se del caso, suo rappresentante legale:*** ***[] autorità di esecuzione:*** ***[] autorità interessata (se del caso):***

Or. en

Emendamento 204

Proposta di regolamento
Allegato I– sezione B – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
[] ***entro*** 10 giorni	[] ***dopo*** 10 giorni***, se l'autorità di esecuzione non ha invocato nessuno dei motivi di non riconoscimento o non esecuzione:***

Or. en

Emendamento 205

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione B – comma 1 – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
[] ***entro 6*** ore ***in caso*** di ***emergenza che comporti***:	[] ***dopo 24*** ore***, se l'autorità di esecuzione non ha invocato nessuno dei motivi*** di ***non riconoscimento o non esecuzione***:

Or. en

Emendamento 206

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione B – comma 1 – punto 2 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
[] una minaccia imminente per la vita o l'integrità fisica di una persona. Giustificare se necessario: ….	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 207

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione B – comma 1 – punto 2 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
[] una minaccia imminente per un'infrastruttura critica come definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2008/114/CE del Consiglio relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione	***soppresso***

Or. en

Emendamento 208

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione B – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
[] entro un altro termine (specificare): ……..……..….. a causa di: ***[] pericolo imminente che i dati richiesti siano cancellati*** ***[] altro atto d'indagine urgente***	***soppresso***

[] imminenza della data del processo

[] indagato/imputato in custodia cautelare

[] altri motivi:

Or. en

Emendamento 209

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione C – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Informazione dell'utente	***Informazioni all'utente***

Or. en

Emendamento 210

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione C – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
[] ***il destinatario deve*** astenersi dall'informare la persona i cui dati sono ricercati in merito all'EPOC.	[] ***i destinatari devono*** astenersi dall'informare la persona i cui dati sono ricercati in merito all'EPOC ***sulla base dell'ordinanza del giudice allegata***. ***Motivazione:***

Or. en

Emendamento 211

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione D – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Prove elettroniche da produrre	***Informazioni*** elettroniche da produrre

Or. en

Emendamento 212

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione D – punto i – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
[] dati relativi agli abbonati***, in particolare - ma non solo***:	[] dati relativi agli abbonati:

Or. en

Emendamento 213

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione D – punto i – punto 1 – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
[] tipo di servizio, compresi gli identificativi (numero di telefono, ***indirizzo IP,*** numero di carta SIM, indirizzo MAC) e dispositivo/i associato/i	[] tipo di servizio, compresi gli identificativi (numero di telefono, numero di carta SIM, indirizzo MAC) e dispositivo/i associato/i

Or. en

Emendamento 214

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione D – punto i – punto 1 – trattino 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
[] informazioni sulla carta di debito o di credito (fornite dall'utente a fini di fatturazione) e su altri eventuali mezzi di pagamento	***soppresso***

Or. en

Emendamento 215

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione D – punto i – punto 1 – trattino 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
[] codici PUK ***codici PUK***	[] codici PUK

Or. en

Emendamento 216

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione D – punto i – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
[] dati relativi agli accessi, in particolare - ma non solo:	***soppresso***
[] registrazioni (record) delle connessioni IP / registrazioni (log) a fini di identificazione	

Or. en

Emendamento 217

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione D – punto i – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
[] dati relativi ***alle operazioni***:	[] dati relativi ***al traffico***:
	[] indirizzo IP / registrazioni (record) delle connessioni IP / registrazioni (log) a fini di identificazione

Or. en

Emendamento 218

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione D – punto i – punto 3 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
[] dati sul traffico***, in particolare - ma non solo***:	[] ***altri*** dati sul traffico:

Or. en

Emendamento 219

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione D – punto i – punto 3 – punto 1– lettera b – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
[] informazioni di instradamento (routing) (indirizzo IP sorgente, indirizzo/i IP destinazione, numero/i di porta, browser, ***informazioni contenute nell'header del messaggio di posta elettronica,*** identificativo del messaggio)	[] informazioni di instradamento (routing) (indirizzo IP sorgente, indirizzo/i IP destinazione, numero/i di porta, browser, identificativo del messaggio)

Or. en

Emendamento 220

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione D – punto i – punto 3 – punto 1– lettera c – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	[] cronologia degli importi caricati sul saldo prepagato

Or. en

Emendamento 221

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione D – punto i – punto 3 – punto 1– lettera c – trattino 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
[] altri dati relativi alle operazioni, in particolare - ma non solo:	***soppresso***
[] cronologia degli importi caricati sul saldo prepagato	
[] elenco dei contatti	

Or. en

Emendamento 222

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione D – punto i – punto 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
[] dati relativi al contenuto***, in particolare - ma non solo***:	[] dati relativi al contenuto:
	[] elenco dei contatti

Or. en

Emendamento 223

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione D – punto ii – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) ***Le seguenti informazioni sono messe a Sua disposizione per consentirLe di eseguire l'EPOC***:	ii) ***Informazioni aggiuntive ai fini dell'esecuzione dell'EPOC***:

Or. en

Emendamento 224

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione D – punto iii – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) ***Se del caso,*** periodo per il quale è richiesta la produzione:	iii) Periodo per il quale è richiesta la produzione:

Or. en

Emendamento 225

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione D – punto iv – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
[] i dati richiesti sono stati conservati conformemente a una precedente richiesta di conservazione emessa da: ……..…… ……..…… (indicare l'autorità e***, se disponibile,*** la data di trasmissione della richiesta e il numero di riferimento) e trasmessa a …… …..…… (indicare ***il prestatore di servizi/ il rappresentante legale/ l'autorità pubblica*** a cui è stata trasmessa e, se disponibile, il numero di riferimento assegnato ***dal destinatario***)	[] i dati richiesti sono stati conservati conformemente a una precedente richiesta di conservazione emessa da: ……..…… ……..…… (indicare l'autorità e la data di trasmissione della richiesta e il numero di riferimento) e trasmessa a …… …..…… (indicare ***i destinatari*** a cui è stata trasmessa e, se disponibile, il numero di riferimento assegnato ***dai destinatari***)

Or. en

Emendamento 226

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione D – punto v – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente EPOC è emesso in relazione a dati relativi ***alle operazioni*** e/o al	Il presente EPOC è emesso in relazione a dati relativi ***al traffico*** e/o al contenuto e

contenuto e riguarda (contrassegnare la o le caselle pertinenti, se del caso):	riguarda (contrassegnare la o le caselle pertinenti, se del caso):

Or. en

Emendamento 227

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione D – punto v – punto 2 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
[] reati punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima di almeno ***3*** anni;	[] reati punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima di almeno ***5*** anni;

Or. en

Emendamento 228

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione D – punto vi

Testo della Commissione	*Emendamento*
vi) Si noti che (contrassegnare, se del caso):	***soppresso***
[] i dati ricercati sono conservati o trattati nell'ambito di un'infrastruttura aziendale fornita dal prestatore di servizi a una società o altra entità diversa da una persona fisica, e il presente EPOC è rivolto al prestatore di servizi poiché rivolgere atti d'indagine alla società o all'entità risulta inappropriato, soprattutto per il rischio di compromettere l'indagine.	

Or. en

Emendamento 229

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione E – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
[] pubblico ministero (per dati relativi agli abbonati ***e agli accessi***)	[] pubblico ministero (per dati relativi agli abbonati)

Or. en

Emendamento 230

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione E – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
[] pubblico ministero (per dati relativi ***alle operazioni*** e al contenuto) → compilare anche la sezione F	[] pubblico ministero (per dati relativi ***al traffico*** e al contenuto) → compilare anche la sezione F

Or. en

Emendamento 231

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione F – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
[] pubblico ministero (per dati relativi agli abbonati ***e agli accessi***)	[] pubblico ministero (per dati relativi agli abbonati)

Or. en

Emendamento 232

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione G – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) Autorità/punto di contatto da contattare per qualsiasi questione relativa all'esecuzione dell'EPOC…	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 233

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
CERTIFICATO DI ORDINE EUROPEO DI CONSERVAZIONE (EPOC-PR) PER LA CONSERVAZIONE DI ***PROVE*** ELETTRONICHE	CERTIFICATO DI ORDINE EUROPEO DI CONSERVAZIONE (EPOC-PR) PER LA CONSERVAZIONE DI ***INFORMAZIONI*** ELETTRONICHE

Or. en

Emendamento 234

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
A norma del regolamento (UE) **...**[2] il ***destinatario del*** certificato di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR) deve***, senza indebito ritardo dopo la ricezione dell'EPOC-PR, conservare i dati richiesti. La conservazione cessa dopo 60 giorni, a meno che l'autorità di emissione confermi che è stata avviata una successiva richiesta di produzione. Se l'autorità di emissione conferma entro 60 giorni l'avvio di una successiva richiesta di produzione, il destinatario deve conservare i dati per tutto il tempo necessario per produrli una volta che sia stata notificata la richiesta di produzione.***	A norma del regolamento (UE) **…**[2] il certificato di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR) deve ***essere inviato direttamente e contemporaneamente al prestatore*** di ***servizi (o,*** se ***del caso, al suo rappresentante legale) e all'autorità*** di ***esecuzione*** per ***dare esecuzione all'EPOC-PR***.
[2] Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale (GU L ...)	[2] Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale (GU L ...)

Or. en

Emendamento 235

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il destinatario deve prendere le misure necessarie per garantire la riservatezza dell'EPOC-PR e dei dati conservati o prodotti.	***I destinatari devono*** prendere le misure necessarie per garantire la riservatezza dell'EPOC-PR e dei dati conservati o prodotti.

Or. en

Emendamento 236

Proposta di regolamento
Allegato II – sezione A – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Destinatario:**……...……...…… ……..…**	***Destinatari (contrassegnare la casella pertinente e completare)***: ***[] prestatore di servizi o, se del caso, suo rappresentante legale:*** ***[] autorità di esecuzione:***

Or. en

Emendamento 237

Proposta di regolamento
Allegato II – sezione B – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Informazione dell'utente	***Informazioni all'utente***

Or. en

Emendamento 238

Proposta di regolamento
Allegato II – sezione B – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
[] ***il destinatario deve*** astenersi dall'informare la persona i cui dati sono ricercati in merito all'EPOC-PR.	[] ***i destinatari devono*** astenersi dall'informare la persona i cui dati sono ricercati in merito all'EPOC-PR ***sulla base dell'ordinanza del giudice allegata***. ***Motivazione:***

Or. en

Emendamento 239

Proposta di regolamento
Allegato II – sezione C – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Prove elettroniche da conservare	***Informazioni*** elettroniche da conservare

Or. en

Emendamento 240

Proposta di regolamento
Allegato II – sezione C – punto i – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
[] dati relativi agli abbonati***, in particolare - ma non solo***:	[] dati relativi agli abbonati:

Or. en

Emendamento 241

Proposta di regolamento
Allegato II – sezione C – punto i – punto 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
[] tipo di servizio, compresi gli identificativi (numero di telefono, ***indirizzo IP,*** numero di carta SIM, indirizzo MAC) e dispositivo/i associato/i	[] tipo di servizio, compresi gli identificativi (numero di telefono, numero di carta SIM, indirizzo MAC) e dispositivo/i associato/i

Or. en

Emendamento 242

Proposta di regolamento
Allegato II – sezione C – punto i – punto 1 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
[] informazioni sulla carta di debito o di credito (fornite dall'utente a fini di fatturazione) e su altri eventuali mezzi di pagamento	***soppresso***

Or. en

Emendamento 243

Proposta di regolamento
Allegato II – sezione C – punto i – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
[] dati relativi agli accessi, in particolare - ma non solo:	***soppresso***
[] registrazioni (record) delle connessioni IP / registrazioni (log) a fini di identificazione	

Or. en

Emendamento 244

Proposta di regolamento
Allegato II – sezione C – punto i – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
[] dati relativi ***alle operazioni***:	[] dati relativi ***al traffico***: ***[] indirizzo IP / registrazioni (record) delle connessioni IP / registrazioni (log) a fini di identificazione***

Or. en

Emendamento 245

Proposta di regolamento
Allegato II – sezione C – punto i – punto 3 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
[] dati sul traffico***, in particolare - ma non solo***:	[] ***altri*** dati sul traffico:

Or. en

Emendamento 246

Proposta di regolamento
Allegato II – sezione C – punto i – punto 3 – punto 1– lettera b – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
[] informazioni di instradamento (routing) (indirizzo IP sorgente, indirizzo/i IP destinazione, numero/i di porta, browser, ***informazioni contenute nell'header del messaggio di posta elettronica,*** identificativo del messaggio)	[] informazioni di instradamento (routing) (indirizzo IP sorgente, indirizzo/i IP destinazione, numero/i di porta, browser, identificativo del messaggio)

Or. en

Emendamento 247

Proposta di regolamento
Allegato II – sezione C – punto i – punto 3 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	[] cronologia degli importi caricati sul saldo prepagato

Or. en

Emendamento 248

Proposta di regolamento
Allegato II – sezione C – punto i – punto 3 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
[] altri dati relativi alle operazioni, in particolare - ma non solo:	***soppresso***
[] cronologia degli importi caricati sul saldo prepagato	
[] elenco dei contatti	

Or. en

Emendamento 249

Proposta di regolamento
Allegato II – sezione C – punto i – punto 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
[] dati relativi al contenuto***, in particolare - ma non solo***:	[] dati relativi al contenuto:
	[] elenco dei contatti

Or. en

Emendamento 250

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione C – punto ii – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) ***Le seguenti informazioni sono messe a Sua disposizione per consentirLe di eseguire l'EPOC-PR***:	ii) ***Informazioni aggiuntive ai fini dell'esecuzione dell'EPOC-PR***:

Or. en

Emendamento 251

Proposta di regolamento
Allegato II – sezione C – punto iii– parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) ***Se del caso,*** il periodo per il quale è richiesta la conservazione:	iii) Il periodo per il quale è richiesta la conservazione:

Or. en

Emendamento 252

Proposta di regolamento
Allegato III – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
INFORMAZIONI SULL'IMPOSSIBILITÀ DI ESEGUIRE L'EPOC/EPOC-PR	INFORMAZIONI SULL'IMPOSSIBILITÀ DI ESEGUIRE L'EPOC/EPOC-PR ***O SUL NON RICONOSCIMENTO DELL'EPOC/EPOC-PR***

Or. en

Emendamento 253

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione B – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Destinatario dell'EPOC/EPOC-PR:	***Autorità di esecuzione*** dell'EPOC/EPOC-PR:

Or. en

Emendamento 254

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione C – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se disponibile, data di trasmissione dell'EPOC/EPOC-PR:	Data di trasmissione dell'EPOC/EPOC-PR:

Or. en

Emendamento 255

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione D – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Motivi di ***non esecuzione***	Motivi ***relativi all'impossibilità*** di ***eseguire l'EPOC/EPOC-PR***

Or. en

Emendamento 256

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione D – punto i – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
[] l'EPOC/EPOC-PR contiene errori manifesti	[] l'EPOC/EPOC-PR contiene errori manifesti***, nella forma o nel contenuto***

Or. en

Emendamento 257

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione D – punto i – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
[] forza maggiore o impossibilità materiale non imputabile ***al destinatario o al prestatore di servizi***	[] forza maggiore o impossibilità materiale non imputabile ***ai destinatari***

Or. en

Emendamento 258

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione D – punto i – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
[] il ***servizio*** esula dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) …	[] il ***prestatore di servizi*** esula dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) …

Or. en

Emendamento 259

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione D – punto i – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
[] l'ordine europeo di produzione/l'ordine europeo di conservazione non riguarda dati conservati dal prestatore di servizi o per suo conto al momento ***della ricezione*** dell'EPOC/EPOC-PR	[] l'ordine europeo di produzione/l'ordine europeo di conservazione non riguarda dati conservati dal prestatore di servizi o per suo conto al momento ***dell'emissione*** dell'EPOC/EPOC-PR

Or. en

Emendamento 260

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione D – punto i – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
[] dalle sole informazioni contenute nell'EPOC/EPOC-PR risulta che esso viola manifestamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o che è manifestamente arbitrario	***soppresso***

Or. en

Emendamento 261

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione D – punto i – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
[] ottemperare all'ordine europeo di produzione contrasterebbe con il diritto applicabile di un paese terzo che vieta la divulgazione dei dati in questione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 262

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione D bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	SEZIONE D bis: Motivi di non riconoscimento o non esecuzione dell'EPOC / EPOC-PR (contrassegnare la casella appropriata):
	1. Motivi obbligatori di non riconoscimento o di non esecuzione:
	[] l'esecuzione di un ordine europeo di produzione o di un ordine europeo di conservazione sarebbe contraria al

principio del ne bis in idem;

[] sussistono seri motivi per ritenere che l'esecuzione dell'ordine europeo di produzione o dell'ordine europeo di conservazione sia incompatibile con gli obblighi dello Stato di esecuzione ai sensi dell'articolo 6 TUE e della Carta;

[] il diritto dello Stato di esecuzione o, se del caso, dello Stato interessato, prevede immunità o privilegi;

2. Motivi facoltativi di non riconoscimento o di non esecuzione:

[] le condizioni per l'emissione di un ordine europeo di produzione o di un ordine europeo di conservazione, quali previste agli articoli 5 e 6 del presente regolamento, non sono rispettate;

[] l'EPOC o l'EPOC-PR è incompleto o manifestamente inesatto, per quanto riguarda la forma o il contenuto, e non è stato completato o corretto in seguito alle consultazioni di cui all'articolo 9, paragrafi 3, 4 e 5, e all'articolo 10, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento;

[] l'esecuzione dell'ordine europeo di produzione o dell'ordine europeo di conservazione nuocerebbe a interessi fondamentali di sicurezza nazionale, metterebbe a rischio la fonte di informazioni o comporterebbe l'utilizzo di informazioni classificate relative a specifiche attività di intelligence;

[] l'ordine europeo di produzione o l'ordine europeo di conservazione si riferisce a un reato che si presume commesso al di fuori del territorio dello Stato di emissione e il diritto dello Stato di esecuzione non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio; se l'EPOC o l'EPOC-PR si riferiscono ad un reato che si presume sia stato commesso del tutto o in parte sul territorio dello Stato membro di esecuzione;

[] la condotta riguardo alla quale è stato

	emesso l'EPOC o l'EPOC-PR non costituisce reato in base al diritto dello Stato di esecuzione, a meno che non riguardi un reato elencato nelle categorie figuranti nell'allegato III bis;
	[] l'esecuzione dell'ordine europeo di produzione o dell'ordine europeo di conservazione è limitata, ai sensi del diritto dello Stato di esecuzione, a un elenco o a una categoria di reati punibili entro una soglia più alta;
	[] l'ottemperanza all'ordine europeo di produzione o all'ordine europeo di conservazione sarebbe in contrasto con il diritto applicabile di un paese terzo che vieta la divulgazione dei dati in questione conformemente al diritto nazionale dello Stato di esecuzione;

Or. en

Emendamento 263

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione G – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
[] saranno conservati ***fino alla loro produzione o fino a quando l'autorità di emissione*** o, se ***del caso***, ***l'autorità di esecuzione comunicherà che non è più necessario conservarli e produrli***	[] saranno conservati ***per 5 giorni per un chiarimento*** o, se ***necessario***, ***una correzione da parte dell'autorità di emissione***

Or. en

Emendamento 264

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione G – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
[] non saranno conservati poiché le	[] non saranno ***prodotti o*** conservati

informazioni fornite nell'EPOC/EPOC-PR non consentono di identificarli	poiché le informazioni fornite nell'EPOC/EPOC-PR non consentono di identificarli

Or. en

Emendamento 265

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione G – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	[] non saranno prodotti o conservati poiché sussiste uno dei motivi di non riconoscimento o non esecuzione.

Or. en

Emendamento 266

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione H – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Dati del prestatore di servizi/del suo rappresentante legale	Dati del prestatore di servizi ***o, se del caso,*** del suo rappresentante legale

Or. en

Emendamento 267

Proposta di regolamento
Allegato III bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ALLEGATO III bis
	Categorie di reati di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 2, lettera e):
	- partecipazione a un'organizzazione

criminale,

- terrorismo,

- tratta di esseri umani,

- sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia,

- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,

- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,

- corruzione,

- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,

- riciclaggio di proventi di reato,

- falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro,

- criminalità informatica,

- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,

- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,

- omicidio volontario, lesioni personali gravi,

- traffico illecito di organi e tessuti umani,

- rapimento, sequestro e presa di ostaggi,

- razzismo e xenofobia,

- rapina organizzata o a mano armata,

- traffico illecito di beni culturali, compresi oggetti d'antiquariato e opere d'arte,

- truffa,

- racket ed estorsioni,

- contraffazione e pirateria di prodotti,

- falsificazione di atti amministrativi e traffico di atti amministrativi falsificati,

- falsificazione di mezzi di pagamento,

- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,

- traffico illecito di materie nucleari o radioattive,

- traffico di veicoli rubati,

- stupro,

- incendio doloso,

- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,

- dirottamento di aeromobile/nave,

- sabotaggio.

Or. en

MOTIVAZIONE

La relatrice illustra in appresso le principali motivazioni degli emendamenti presentati nel progetto di relazione sulla proposta di regolamento relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale 2018/0108 (COD).

Introduzione

Nell'aprile 2019 la Commissione ha presentato due strumenti: la proposta di regolamento relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale – 2018/0108 (COD), basata sull'articolo 82 TFUE, e la proposta di direttiva recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali – 2018/0107 (COD), basata sugli articoli 53 e 62 TFUE. L'obiettivo perseguito dalla Commissione era di consentire alle autorità giudiziarie e di contrasto di accelerare il processo volto ad assicurare e ottenere informazioni elettroniche transfrontaliere.

Il 24 maggio 2018 l'on. Birgit Sippel è stata nominata relatrice del Parlamento europeo per le proposte di regolamento e di direttiva. Nei mesi successivi alla nomina si sono tenuti diversi scambi di opinioni, tra cui quattro riunioni interne con i relatori ombra, nonché varie riunioni di relatori ombra estese a diverse parti interessate (Commissione, prestatori di servizi, autorità di contrasto, avvocati difensori, giudici, esperti giuridici, ONG attive nel settore della protezione dei dati e dei diritti fondamentali, ecc.). Inoltre, il 27 novembre 2018 è stata organizzata un'audizione della commissione LIBE, seguita da una serie di sette documenti di lavoro presentati dinanzi alla stessa commissione tra il 7 dicembre 2018 e il 1º aprile 2019. Ognuno di questi documenti è stato redatto e presentato dalla relatrice e da uno dei relatori ombra.

I documenti di lavoro riguardano i seguenti temi:

- 1º documento di lavoro: Introduzione e valutazione globale delle problematiche (redatto dalla relatrice)
- 2º documento di lavoro: Ambito di applicazione e relazione con altri strumenti (redatto in collaborazione con il PPE)
- 3º documento di lavoro: Ruolo dei prestatori di servizi (redatto in collaborazione con l'ECR)
- 4º documento di lavoro: Relazione con il diritto dei paesi terzi (redatto in collaborazione con l'ALDE (ora Renew)
- 5º documento di lavoro: Condizioni di emissione di un EPOC(-PR) (redatto in collaborazione con il GUE/NGL)
- 6º documento di lavoro: Garanzie e mezzi di ricorso (redatto in collaborazione con i Verts/ALE)
- 7º documento di lavoro: Esecuzione dell'EPOC(-PR) (redatto in collaborazione con l'(ex) EFDD).

Aspetti giuridici

Dai vari scambi di opinioni e dalle conclusioni dei documenti di lavoro sono emersi, tra

l'altro, i seguenti aspetti e le seguenti questioni giuridiche:

- questioni relative a una base giuridica adeguata e alle relazioni con altri strumenti dell'Unione e internazionali (ad esempio, la convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica e un eventuale accordo con gli Stati Uniti);
- un'interpretazione atipica del concetto di riconoscimento reciproco, che consente all'autorità di emissione di rivolgersi ai prestatori di servizi in un'altra giurisdizione senza coinvolgere automaticamente le autorità dell'altro o degli altri Stati interessati;
- trasferimento delle valutazioni dei diritti fondamentali a società private, con il rischio di privatizzare la cooperazione dell'Unione in materia di diritto penale;
- introduzione dell'extraterritorialità o elusione di prerogative fondamentali dello Stato;
- condizioni sproporzionate per l'emissione di un ordine (livello dei reati);
- una mancata corrispondenza tra le categorie per la raccolta dei dati e gli strumenti UE esistenti;
- insufficienti garanzie dei diritti fondamentali (immunità/privilegi, informazioni all'utente, mezzi di ricorso effettivi);
- problemi di fattibilità pratica e tecnica (in particolare per quanto riguarda le PMI);
- un possibile conflitto di leggi con paesi terzi;
- problemi di compatibilità con i requisiti imposti dalla CEDU.

A sollevare tali questioni giuridiche è stata la grande maggioranza delle parti interessate, compresi giudici e avvocati difensori, esperti in materia di diritti fondamentali e protezione dei dati, ONG e prestatori di servizi.

La relatrice condivide l'obiettivo generale della Commissione e propone pertanto emendamenti alla proposta di regolamento della Commissione, al fine di creare uno strumento efficiente e rapido per le autorità giudiziarie e di contrasto, che nel contempo rispetti pienamente i diritti fondamentali e garantisca la certezza del diritto. Pur mantenendo lo stesso calendario previsto dalla Commissione e dal Consiglio, il progetto di relazione introduce gli elementi aggiuntivi necessari a garantire la piena compatibilità con lo Stato di diritto e le norme sui diritti fondamentali.

Principali elementi del progetto di relazione

1. Una procedura di notifica significativa

L'articolo 82 TFUE si basa sulla nozione di cooperazione tra due autorità giudiziarie. Per contro, la proposta della Commissione consentirebbe all'autorità di emissione di rivolgersi direttamente ai prestatori di servizi in situazioni transfrontaliere senza coinvolgere automaticamente le autorità dell'altro o degli altri Stati interessati. Inoltre, il nuovo meccanismo, quale previsto dalla Commissione, priverebbe gli Stati della loro responsabilità essenziale di garantire il rispetto dei diritti fondamentali sul loro territorio e, al tempo stesso, priverebbe i titolari del trattamento dell'obbligo di rispettare le leggi del paese in cui sono stabiliti. Si tratta di uno dei principali punti sollevati da diversi esperti giuridici, tra cui un giudice della CEDU, diversi giudici nazionali, ONG attive nel settore della protezione dei dati e dei diritti fondamentali, nonché prestatori di servizi. Inoltre, in una lettera congiunta del 20 novembre 2018, otto Stati membri (Repubblica ceca, Grecia, Finlandia, Germania, Ungheria, Lettonia, Paesi Bassi e Svezia), hanno avanzato la richiesta di un meccanismo di notifica più significativa per gli Stati membri.

La relatrice reintroduce pertanto, nel suo progetto di relazione, la notifica automatica dello Stato di esecuzione: ogni ordine inviato da uno Stato di emissione deve essere notificato allo Stato di esecuzione in cui è stabilito il prestatore di servizi oppure, nel caso dei prestatori di servizi che non sono stabiliti negli Stati membri vincolati dal presente regolamento, in cui è stato nominato il rappresentante legale. Considerando sia le responsabilità essenziali degli Stati membri di garantire i diritti fondamentali sul loro territorio, sia gli obblighi dei prestatori di servizi nei confronti del paese in cui sono stabiliti, tale notifica deve essere significativa.

Pertanto, fermo restando il principio di fiducia reciproca, l'autorità di esecuzione dovrebbe poter rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione di un ordine, qualora tale rifiuto sia basato sui motivi specifici elencati in un nuovo articolo del progetto di relazione, in linea con i motivi adottati nella direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale, garantendo così la coerenza tra questi due strumenti di cooperazione giudiziaria in materia penale. Un tale meccanismo di notifica significativa evita inoltre che i prestatori di servizi, ossia agli enti privati, diventino valutatori legali dei diritti fondamentali e li solleva da ogni responsabilità in caso di conflitto di leggi. Di conseguenza, l'ordine europeo di produzione o l'ordine europeo di conservazione deve essere inviato simultaneamente al prestatore di servizi e all'autorità di esecuzione. In mancanza di risposta da parte dell'autorità di esecuzione entro un determinato periodo di tempo, il prestatore di servizi è tenuto a conservare o produrre i dati richiesti all'autorità di emissione.

Inoltre, diversi Stati membri, prestatori di servizi e ONG che si occupano di diritti fondamentali hanno segnalato situazioni problematiche in cui la persona interessata non risiede né nello Stato di emissione né nello Stato di esecuzione. In tali casi, soprattutto perché gli ordini di produzione europei sono più invadenti, anche lo Stato membro di residenza permanente dell'interessato dovrebbe essere informato simultaneamente, ove possibile, dando allo Stato interessato la possibilità di portare all'attenzione dello Stato di esecuzione i propri dubbi circa la legittimità di un ordine. Conformemente al regime generale di notifica reintrodotto dalla relatrice, a tale notifica supplementare da parte dello Stato interessato si applicherebbero, se del caso, le stesse tempistiche procedurali previste dalla Commissione e dal Consiglio.

2. Concetto di regolamento e di direttiva

La Commissione ha presentato due strumenti: la proposta di regolamento relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale e la proposta di regolamento recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali.

Tuttavia, vi è una discrepanza tra i due strumenti. La direttiva proposta obbligherebbe tutti gli Stati membri dell'UE a designare un rappresentante legale, anche quelli che non partecipano agli strumenti giuridici adottati a norma del titolo V, capo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Inoltre, la proposta della Commissione non solo prevede di introdurre un rappresentante legale per il funzionamento del regolamento proposto ma anche di utilizzarlo eventualmente per altri strumenti futuri. A tale riguardo, la direttiva proposta non raggiunge il suo obiettivo e pone seri problemi in relazione alla sua base giuridica, vale a dire gli articoli 53 e 62 TFUE. Di conseguenza, solo gli Stati membri che partecipano al regolamento

proposto dovrebbero essere vincolati all'obbligo riguardante la nomina di rappresentanti legali. Pertanto, il relativo contenuto della direttiva proposta è stato direttamente integrato nel regolamento proposto, quale misura di accompagnamento degli strumenti di riconoscimento reciproco a norma dell'articolo 82 TFUE.

Inoltre, la relatrice applica il concetto di rappresentante legale unicamente ai prestatori di servizi non stabiliti nell'UE o ai prestatori di servizi dell'UE stabiliti in uno Stato membro dell'UE non vincolato dal regolamento, ma che offrono servizi negli Stati membri partecipanti. In tali casi, il rappresentante legale deve essere designato in uno degli Stati membri partecipanti in cui offre i suoi servizi. Per quanto riguarda i prestatori di servizi già stabiliti in uno Stato membro partecipante, non è necessario che essi designino un rappresentante legale specifico nel quadro del presente regolamento, in quanto sono già responsabili di eventuali violazioni delle leggi applicabili in tale Stato membro per via del loro stabilimento principale. Gli ordini a norma del presente regolamento dovrebbero pertanto essere rivolti direttamente allo stabilimento principale del prestatore di servizi in cui è stabilito il titolare del trattamento.

3. Conflitto di leggi con un paese terzo

Agli articoli 15 e 16 del regolamento proposto la Commissione introduce una procedura speciale per quanto riguarda i conflitti di leggi con uno Stato terzo, coinvolgendo, in alcuni casi, anche le autorità dello Stato terzo e introducendo criteri di valutazione specifici per lo Stato di emissione. Il Consiglio, nel suo orientamento generale, sopprime uno degli articoli, mantenendo solo l'articolo 16 come proposto dalla Commissione.

Tale procedura non prevede tuttavia alcuna scadenza, il che potrebbe comportare lunghe procedure in caso di conflitto di leggi. Inoltre, la procedura di cui all'articolo 16, prevista dalla Commissione e mantenuta nell'orientamento generale del Consiglio, interesserebbe solo l'autorità di emissione, anche se il conflitto di leggi sorgerebbe nel territorio dello Stato di esecuzione.

La relatrice propone pertanto una procedura semplificata con scadenze chiare e brevi e il coinvolgimento dello Stato di esecuzione, che garantisca l'efficienza e un'adeguata partecipazione di tutte le parti interessate.

4. Diritti delle persone interessate

Infine, per quanto riguarda i diritti delle persone interessate, sono state introdotte varie aggiunte e chiarimenti, a cominciare da condizioni più eque per l'emissione di ordini europei di produzione e di conservazione e da categorie di dati chiare (sulla base della legislazione nazionale e dell'Unione in vigore e in linea con la giurisprudenza della CGUE). La relatrice propone inoltre informazioni all'utente più complete, introduce limitazioni all'uso dei dati ottenuti, norme sull'ammissibilità delle prove e la cancellazione dei dati ottenuti, nonché mezzi di ricorso effettivi (compresi mezzi di ricorso per gli ordini di conservazione europei).

Inoltre, come già menzionato in precedenza, il ripristino di un meccanismo di notifica significativa farà sì che i diritti delle persone interessate siano garantiti dallo Stato di

esecuzione e, se del caso, dallo Stato interessato.

5. Dicitura "informazioni elettroniche"

Poiché la dicitura "prove elettroniche" scelta dalla Commissione potrebbe di fatto implicare che i dati raccolti sono ammissibili come elementi di prova in un procedimento penale, la relatrice suggerisce di sostituire il termine con una formulazione più neutra, ossia "informazioni elettroniche".